



Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Pec: VA@pec.mite.gov.it

E p. c.

Al Ministero della cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

Pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR – PNIEC

Pec: COMPNIEC@pec.mite.gov.it

Al Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silvia Terzoli

e-mail: va-5@mite.gov.it

Oggetto: [ID 9316] Progetto di un impianto eolico costituito da 16 Aereogeneratori di potenza totale pari a 96MW e relative opere di connessione nei Comuni di Enna (EN), Gangi (PA), Villarosa (EN) e Calascibetta (EN) – Proponente E-Way3 S.r.l.

Controdeduzioni avverso le osservazioni formulate dalla società Sorgenia Maestrale s.r.l. in data 14 Dicembre 2023 (Codice elaborato: MASE Registro Ufficiale Entrata -0205280 – 14.12.2023).

In data 23 Dicembre 2022 la società E-Way 3 S.r.l. ha presentato presso codesto Ministero un'istanza per l'attivazione del procedimento volto all'ottenimento di un Provvedimento Unico in materia ambientale [ID 9316].

In data 20 Luglio 2023, la società Sorgenia Maestrale S.r.l. - in maniera del tutto arbitraria ed in spregio delle tempistiche dettate dalla normativa in materia in relazione all'iter procedimentale – ed al fine di fornire un “*contributo istruttorio*” ha depositato, nella sezione osservazioni al pubblico (con Codice elaborato: MASE-2023-0077576), le controdeduzioni che furono da questa prodotte avverso le osservazioni presentate dalla scrivente (nel rispetto dei termini) all'interno del procedimento di V.I.A. della Sorgenia Maestrale s.r.l., per la realizzazione di un progetto denominato “Parco eolico Gangi”, identificato con codice di procedura 9215/<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9394>).

E-WAY 3S.r.l.

Sede legale
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
tel. +39 0694414500

Sede operativa
Via Provinciale, 5
84044 ALBANELLA (SA)
tel. +39 0828984561

La scrivente società ha quindi provveduto, in data [07/08/2023] a depositare nel procedimento le proprie considerazioni sul sopra richiamato “contributo istruttorio” censurandone, non soltanto l’irritualità ed inammissibilità ma altresì la assoluta carenza nel merito.

In data 14 dicembre 2023, la stessa Sorgenia Maestrale S.r.l. ha riproposto le medesime considerazioni di cui al precedente “contributo istruttorio”, questa volta nel momento procedimentale destinato a raccogliere le osservazioni dei terzi, le osservazioni identificate in oggetto, alla istanza di VIA di E-Way 3 S.r.l.

Fermo e integralmente richiamato tutto quanto già dedotto ed osservato nelle controdeduzioni depositate da questa società in data [07/08/2023] con protocollo [0130226.08.08.2023], per completezza e chiarezza espositiva si deduce quanto segue.

La scrivente E-Way 3 s.r.l. nelle osservazioni depositate nell’ambito del suindicato procedimento di V.I.A. della società Sorgenia Maestrale ha, tra l’altro, rilevato che **relativamente al progetto della società Sorgenia Maestrale S.r.l., non risultano documenti che attestino la titolarità dei terreni interessati dagli aerogeneratori bensì la società, depositando un piano particellare di esproprio, ha di fatto tacitamente ammesso** di non avere la disponibilità di alcun titolo sui terreni e pacificamente di non aver intenzione di acquisirlo presso i proprietari. D’altra parte non sarebbe possibile per la Società Sorgenia Maestrale acquisire tali diritti reali poiché alcune delle turbine proposte in progetto sono coincidenti con le posizioni delle turbine del progetto della società E-way 3 S.r.l. denominato “Murcato Vecchio”, costituito da n. 16 aerogeneratori da 6,0 MW per una potenza complessiva di 96,00 MW: la società E-Way 3 S.r.l. ha infatti già proceduto ad acquisire tutti i diritti reali – come peraltro richiesto dalla legge ai fini autorizzativi – presso i proprietari dei terreni, con contratti notarili regolarmente registrati e trascritti presso i competenti registri immobiliari e dunque opponibili ai terzi senza riserve. Rispetto alle suddette aree, deve rilevarsi che la porzione di terreno occupata dal progetto di Sorgenia Maestrale coincide in gran parte, per sovrapposizione, con l’area del progetto presentato dalla scrivente società E-way 3 S.r.l. Tale progetto, denominato “Murcato Vecchio”, si colloca esattamente nei medesimi Comuni di Gangi, Enna, Villarosa e Calascibetta ed è costituito da n. 16 aerogeneratori da 6,0 MW per una potenza complessiva di 96,00 MW; la società proponente è quindi già nella titolarità di tutti i diritti reali sui terreni ove insisterebbe il progetto una volta autorizzato ed è stato depositato per la Valutazione di Impatto Ambientale in data 23.12.2022 con codice di procedura 9316 (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9505>) e, allo stato, è in fase di consultazione pubblica.

Alla luce della richiamata previsione della Legge Regionale n. 29/2015 “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”, all’art. 2, comma 1, **il progetto di Sorgenia Maestrale S.r.l. non risulta possedere il requisito inderogabile della titolarità dei diritti reali sui**

E-WAY 3S.r.l.

Sede legale
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
tel. +39 0694414500

Sede operativa
Via Provinciale, 5
84044 ALBANELLA (SA)
tel. +39 0828984561

suoli interessati dal progetto che sono invece già stati acquisiti dalla società E-Way 3 S.r.l., proponente un altro progetto in iter autorizzativo.

La già acquisita disponibilità dei terreni da parte di E-way 3 s.r.l. agevolerebbe, invero, in ipotesi di autorizzazione, una più rapida realizzazione dell'impianto: viceversa, l'autorizzazione del progetto di Sorgenia comporterebbe comunque un dilatarsi dei tempi, tenuto conto che l'attivazione di un procedimento espropriativo verso un numero indefinito di soggetti, rispetto ad aree che interessano più Comuni, determinerebbe un dispendio di tempi e risorse che, oltre a gravare sulla P.A., dilaterrebbero ulteriormente la fattibilità del progetto.

* * *

In aggiunta a quanto sopra esposto, all'esito delle osservazioni depositate dalla scrivente proponente, **LA REGIONE SICILIA ha trasmesso al Ministero il parere della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) n°315/2023**, nel quale è stato rappresentato che : **“POICHÉ DALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE RISULTA CHE GLI AEROGENERATORI GA09, CA05 E CA06 RICADONO IN TERRENI GIÀ IN REGOLARE DISPONIBILITÀ DELLA SOCIETÀ E-WAY 3 S.R.L. ED INTERESSATI DA UN ULTERIORE PARCO EOLICO IN FASE AUTORIZZATIVA, SI RITIENE CHE IL PROPONENTE NE DEBBA PREVEDERE UNA DIVERSA COLLOCAZIONE O L'ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO.” (All. 1)**

* * *

Medio tempore, nelle more dello svolgimento dell'iter procedimentale, si ritiene ad oggi definitivamente escluso qualsivoglia validità delle controdeduzioni di Sorgenia Maestrale rispetto al progetto della scrivente E-Way 3 e ciò in quanto **il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliano, con la sentenza del 5 ottobre 2023 n. 00648/2023 (Allegato 2)** ha in via diretta, puntuale e incontrovertibile confermato l'interpretazione della richiamata normativa regionale offerta da Eway 3 e la sua prevalenza rispetto a quella nazionale ove è prescritto che ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo di un progetto eolico, a pena della mancata autorizzazione, è indispensabile che il proponente abbia negoziato – *iure privatorum* - direttamente con i proprietari – e ottenuto – la disponibilità delle aree, **escludendo espressamente il possibile alternativo iter espropriativo per pubblico interesse.**

Orbene, Sorgenia Maestrale S.r.l. non avendo provveduto alla negoziazione e acquisizione dei diritti sulle aree di progetto con i proprietari dei terreni e tantomeno potendo provvedervi in futuro, stante la provata formalizzazione di contratti preliminari notarili registrati e trascritti in favore di E-Way 3 S.r.l. non può ad oggi, tanto più dopo la sentenza del CDGA del 5 ottobre 2023, che prendere atto della carenza assoluta e irredimibile del requisito della titolarità delle aree di progetto.

Risulta, dunque evidente:

- A.** che le osservazioni depositate in data 14 dicembre 2023 da Sorgenia Maestrale, sono fuorvianti e pretestuose considerato che attualmente la società E-Way 3 S.r.l. (proponente) possiede la titolarità dei

E-WAY 3S.r.l.

Sede legale
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
tel. +39 0694414500

Sede operativa
Via Provinciale, 5
84044 ALBANELLA (SA)
tel. +39 0828984561

diritti reali sui suoli interessati dal progetto e nella fattispecie, trattandosi di progetti insistenti sulla medesima area, i principi di efficienza, economicità e buon andamento dovrebbero comunque condurre la P.A. a dare priorità, nella valutazione, al progetto presentato da E-Way 3 s.r.l.

- B. che il parere della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) n°315/2023 della REGIONE SICILIA, depositato nella procedura di VIA (cod. proc. n. 9215/<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9394>) promossa da Sorgenia Maestrale S.r.l., rilevando la sovrapposizione di tre aerogeneratori con il progetto di E-Way 3 S.r.l., ha ESPRESSAMENTE INDICATO CHE TALI GENERATORI DEL PROGETTO EOLICO GANGI DI SORGENIA MAESTRALE S.R.L. DEBBANO TROVARE UNA DIVERSA COLLOCAZIONE;
- C. che la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliano, del 5 ottobre 2023 n. 00648/2023 (Allegato 2) ha perentoriamente escluso la possibilità di autorizzazione alla realizzazione di un progetto eolico - come quello di Sorgenia Maestrale S.r.l. - il cui proponente non abbia preventivamente acquisito presso i legittimi proprietari i diritti sulle aree dove dovrebbe insistere il progetto, escludendo espressamente il possibile ricorso all'esproprio per pubblico interesse.

Roma, li 22 dicembre 2023

E-Way 3 S.r.l.

Domenico Cerruti – A.U.

ALLEGATI:

All. 1 - Parere CTS Regione Sicilia n°315/2023.

All. 2 – Sentenza n. 00648/2023 CGAS del 5 ottobre 2023.

E-WAY 3S.r.l.

Sede legale
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4
00186 ROMA (RM)
tel. +39 0694414500

Sede operativa
Via Provinciale, 5
84044 ALBANELLA (SA)
tel. +39 0828984561



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 0045588 del 19/06/2023

Rif. prot. n. _____ del _____

Oggetto: C.P. 2413 - M.A.S.E. ID 9215 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al *progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa (EN).*

Proponente: **Sorgenia Maestrale S.r.l. - Parere tecnico C.T.S. n. 315/2023 del 31.06.2023.-**

Trasmessa solo a mezzo PEC

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
va@pec.mite.gov.it

Si trasmette, per il seguito di competenza, il **Parere tecnico C.T.S. n. 315/2023 del 31.06.2023** relativo alla procedura di cui in oggetto, pervenuto allo scrivente Servizio 1 con nota prot. DRA n. 15077 del 6 giugno 2023.

Il suddetto parere è consultabile sul Portale Ambientale di questo Dipartimento <https://si-vvi.regione.sicilia.it/gestione/index.php/oggetti/procedura/details/94/2322> al **Cod. Proc. n. 2413**.

Il Funzionario Direttivo

Martino Ragusa

Il Dirigente del Servizio 1

Antonio Patella

Antonio
Patella

Firmato digitalmente da
Antonio Patella
Data: 2023.06.18 23:09:47
+02'00'



CODICE PROCEDURA: 2413

Classifica: PT_000_VIA9394

Proponente: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

OGGETTO: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN). Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.

Procedimento: Procedura di VIA ai sensi dell' art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. integrata con la VInCA ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

PARERE TECNICO CTS n. 315/2023 del 31/05/2023

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'08/03/1997 e s.m.i.;

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "*Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti*";

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN). Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n° 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS.

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente.

VISTO il D.A. n°265/GAB del 15/12/2021 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n° 273/GAB del 29/12/2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione della CTS e di nomina di due componenti nel Nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n. 1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170/GAB del 26/07/2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2022 l'incarico a 21 componenti della CTS per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e viene modificato, altresì, il Nucleo di Coordinamento con i nuovi componenti.

VISTO il D.A. 310/GAB del 28/12/2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/GAB del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di coordinamento;

VISTA la nota prot. MITE n. 0029382 del 01/03/2023 (prot. DRA n.14619 del 03/03/2023) con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica verificata la completezza della documentazione trasmessa dalla Sorgenia Maestrale S.r.l. ha comunicato la procedibilità dell'istanza, precisando in particolare che il progetto in argomento rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis. (...)

Rispetto alle aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000 si precisa che il progetto non ricade neppure parzialmente all’interno di tali aree, ma gli impatti derivanti dalla sua attuazione potrebbero interferire con l’area ZSC “Monte Altesina” – codice ITA060004, pertanto ai sensi dell’art.10, comma 3, del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997. L’Ente Gestore della suddetta area ZSC “Monte Altesina” è la Regione Siciliana.(...)

VISTA la nota prot. DRA 22190 del 30/03/2023 recante le osservazioni mosse dalla **Società E-Way 3 s.r.l.** (prot. MASE n. 0048151 del 29/03/2023): (...) *il progetto prevede la realizzazione di nove aerogeneratori da 4,52 MW per una potenza complessiva di impianto di 58,76 MW, con diametro rotore fino a 170m e altezza mozzo fino a 125m, ed è localizzato in Regione Sicilia, nelle provincie di Palermo e Enna, nei comuni di Gangi (PA) e Calascibetta (EN), con opere elettriche connesse ricadenti anche nei territori comunali di Enna (EN) e Villarosa (EN). Nel dettaglio il progetto prevede l’installazione di n. 7 aerogeneratori nel comune di Gangi (PA) e n. 6 aerogeneratori nel comune di Calascibetta (EN). (...)*

Dagli atti visionabili pubblicamente dal sito del Ministero (MASE) relativamente al progetto della società Sorgenia Maestrale S.r.l., non risultano documenti che attestino la titolarità dei terreni interessati dagli aerogeneratori bensì la società, depositando un piano particellare di esproprio, tacitamente ha ammesso di non avere la disponibilità di alcun titolo sui terreni e pacificamente di non aver intenzione di acquisirlo presso i proprietari. D’altra parte non sarebbe possibile per la Società Sorgenia Maestrale acquisire tali diritti reali poiché alcune delle turbine proposte in progetto sono coincidenti con le posizioni delle turbine del progetto della società E-Way 3 S.r.l. denominato “Murcato Vecchio”, costituito da n. 16 aerogeneratori di 6,0 MW per una potenza complessiva di 96,00 MW: la società E-way 3 S.r.l. ha infatti già proceduto ad acquisire tutti i diritti reali – come peraltro richiesto dalla legge ai fini autorizzativi – presso i proprietari dei terreni, con contratti notarili regolarmente registrati e trascritti presso i competenti registri immobiliari e dunque opponibili ai terzi senza riserve. (...) la società proponente è quindi già nella titolarità di tutti i diritti reali sui terreni ove insisterebbe il progetto una volta autorizzato ed è stato depositato per la Valutazione di Impatto Ambientale in data 23.12.2022 con codice di procedura 9316 (...)

Alla luce della richiamata previsione della Legge Regionale n. 29/2015 “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”, all’art.2, comma 1, il progetto di Sorgenia Maestrale S.r.l. non risulta possedere il requisito inderogabile della titolarità dei diritti reali sui suoli interessati dal progetto che sono invece già stati acquisiti dalla società E-Way 3 S.r.l., proponente un altro progetto in iter autorizzativo. (...)

Risulta quindi dalla planimetria qui riportata che le turbine GA09, CA05 e CA06 della società Sorgenia Maestrale s.r.l., coincidono catastalmente con le posizioni delle turbine WTG01, WTG05 e WTG06 di E-Way 3 S.r.l., per le quali quest’ultima società ha piena disponibilità dei terreni in forza del diritto di superficie acquisito con atto notarile. (...)

Trattandosi di progetti insistenti nella medesima area, i principi di efficienza, economicità e buon andamento dovrebbero comunque condurre la P.A. a dare priorità, nella valutazione, al progetto presentato da E-Way 3 s.r.l. (...)

VISTA la richiesta di integrazioni prot. MASE n. 0048628 del 30-03-2023, formulata dalla **Città di Enna** nella quale si rappresenta la necessità di integrare la “Relazione di progetto” con riferimento cartografico

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato “Parco eolico Gangi” e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



relativamente ai “siti ritenuti idonei” e la perimetrazione delle distanze ammissibili secondo la normativa vigente e quanto previsto comma 8 dell’art. 20 del D.lgs 199/2021 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, anche al fine di riscontare le azioni di mitigazione o ogni altra valutazione.

VISTA la nota prot. DRA n. 22616 del 31/03/2023 con la quale il **Servizio 1 di codesto Dipartimento** ha trasmesso la pratica alla CTS

LETTA la seguente documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata sul sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:

Avvisi al pubblico

- 03_Modulo_Avviso_Pubblico_VIA

Elenco elaborati

- DC22116D-C00_Elenco_elaborati

SIA

- DC22116D-V01_SIA_

Elaborati di progetto

- DW22116D-V26_Carta_evoluzione_dell_ombra
- DC22116D-C01_Relazione_Tecnica_Generale
- DC22116D-C02-Relazione_Descrittiva
- DC22116D-C03-Relazione_Piano_di_dismissione_impianto_e_ripristino_stato_dei_luoghi
- DC22116D-C04_RELAZIONE_DI_INSERTIMENTO_URBANISTICO
- DC22116D-C05-Disciplinare_descrittivo_e_prestazionale
- DC22116D-C06-Computo_metrico
- DC22116D-C07-Quadro_Economico
- DC22116D-C08-Elenco_Prezzi
- DC22116D-C09-Piano_di_Manutenzione_dell_impianto_e_delle_opere_connesse
- DC22116D-C10-Calcoli_preliminari_delle_strutture_di_Fondazioni_Aerogeneratori
- DC22116D-C11-Scheda_Ostacolo_Navigazione_Aerea
- DC22116D-C12-Cronoprogramma
- DC22116D-C13b-Piano_particellare_di_esproprio
- DC22116D-C14-Prime_indicazioni_e_disposizioni_per_la_stesura_psc
- DC22116D-E01_Relazione_connesione_alla_RTN
- DC22116D-E02_Calcoli_preliminari_impianti
- DC22116D-V01_SIA
- DC22116D-V03_REPORT_FOTOGRAFICO
- DC22116D-V04_ANALISI_AREE_E_SITI_NON_IDONEI_E_COMPATIBILITA_LINEE_GUIDA_DM_2010
- DC22116D-V06_VERIFICA_DEI_FABBRICATI_NELL_AREA_DI_STUDIO
- DC22116D-V07_STUDIO_EVOLUZIONE_OMBRA
- DC22116D-V08-Relazione_anemologica
- DC22116D-V09-Relazione_Gittata_Massima
- DC22116D-V11_Relazione_impatto_elettromagnetico
- DC22116D-V12_VERIFICA_PREVENTIVA_DELL_INTERESSE_ARCHEOLOGICO-RELAZIONE

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato “Parco eolico Gangi” e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



- DC22116D-V13_VERIFICA_PREVENTIVA_DELL_INTERESSE_ARCHEOLOGICO-TAVOLE
- DC22116D-V14_RELAZIONE_GEOLOGICA
- DC22116D-V15_RELAZIONE_COMPATIBILITA_PTA
- DC22116D-V16_RELAZIONE_IDROLOGICA
- DC22116D-V17_RELAZIONE_IDRAULICA
- DC22116D-V19_Relazione_floro-faunistica
- DC22116D-V20_RelazionePedoagronomica
- DW22116D-C01_PLANIMETRIA_DI_INQUADRAMENTO_DELL_AREA_DI_PROGETTO_SU_CARTA_IGM
- DW22116D-C02_Stralci_degli_strumenti_urbanistici
- DW22116D-C03_Corografia_generale_IGM
- DW22116D-C04_PLANIMETRIA_SU_CATASTALE
- DW22116D-C06_PLANIMETRIA_VIABILITA_SU_CTR
- DW22116D-C07_PLANIMETRIA_SU_ORTOFOTO_IN_ESERCIZIO
- DW22116D-C08_SEZIONI_STRADALI_TIPO
- DW22116D-C09_PLANIMETRIA_RILIEVO_TOPOGRAFICO
- DW22116D-C10_1_Profilo_Longitudinali_e_Sezioni_della_Viabilita_di_Nuova_Realizzazione_Strada_di_Accesso_alla_WTG-GA-02_si_1
- DW22116D-C10_2_Profilo_Longitudinali_e_Sezioni_della_Viabilita_di_Nuova_Realizzazione_Strada_di_Accesso_alla_WTG-GA-03_si_1
- DW22116D-C10_3_Profilo_Longitudinali_e_Sezioni_della_Viabilita_di_Nuova_Realizzazione_Strada_di_Accesso_alla_WTG-GA-13_si_1
- DW22116D-C10_4_Profilo_Longitudinali_e_Sezioni_della_Viabilita_di_Nuova_Realizzazione_Strada_di_Accesso_alla_WTG-GA-14_si_1
- DW22116D-C11_1_Profilo_longitudinali_e_sezioni_delle_Piazzole_per_l_installazione_degli_Aerogeneratori-Piazzola_WTG-GA-_1
- DW22116D-C11_2_Profilo_longitudinali_e_sezioni_delle_Piazzole_per_l_installazione_degli_Aerogeneratori-Piazzola_WTG-GA-_1
- DW22116D-C11_3_Profilo_longitudinali_e_sezioni_delle_Piazzole_per_l_installazione_degli_Aerogeneratori-Piazzola_WTG-GA-_1
- DW22116D-C11_4_Profilo_longitudinali_e_sezioni_delle_Piazzole_per_l_installazione_degli_Aerogeneratori-Piazzola_WTG-GA-_1
- DW22116D-C12_SCHEMA_TIPO DELLE AREE DI IMPIANTO TORRI
- DW22116D-C13_SCHEMA_TIPO DELLE STRUTTURE DI FONDAZIONE
- DW22116D-C14_SCHEMA_TIPO_SCAVO_PER_L_ALLOGGIAMENTO_CAVIDOTTI
- DW22116D-C15_SCHEMA_AEROGENERATORE_TIPO
- DW22116D-C16_RILIEVO_PLANOALTIMETRICO
- DW22116D-C17_PLANIMETRIA_PARCO_EOLICO_FASE_DI_CANTIERE
- DW22116D-C18_PLANIMETRIA_PARCO_EOLICO_VIABILITA_ESTERNA_DI_ACCESSO
- DW22116D-E01_Planimetria_Inquadramento_stazione_Terna
- DW22116D-E02_Schema_elettrico_unifilare
- DW22116D-E03_Planimetrie_sezioni_e_profilo_cabina_utente
- DW22116D-E04_PLANIMETRIA_INTERFERENZE_CAVIDOTTO_pdf

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



- DW22116D-E05_PARTICOLARI_INTERFERENZE_CANALI
- DW22116D-E06_PARTICOLARI_INTERFERENZE_PROVINCIALI
- DW22116D-V01_Inquadramento_area_progetto_viabilita_e centri_abitati
- DW22116D-V02_Inquadramento_su_PGRA
- DW22116D-V03_Inquadramento_su_PTA
- DW22116D-V04_Inquadramento_su_PTP-Enna
- DW22116D-V05_Inquadramento_su_PTP-Palermo
- DW22116D-V06_Inquadramento_vincoli_D_Lgs_42_2004
- DW22116D-V07_Carta_impianti_FER_nell_area_vasta
- DW22116D-V08_Carta centri_abitati_e_beni_culturali_e_paesaggistici_DM_2010
- DW22116D-V09_Carta_della_visibilita_globale_del_parco_eolico_ZVI
- DW22116D-V10_Fotoinserimenti
- DW22116D-V11_Inquadramento_su_Piano_Faunistico_Venatorio_Regionale
- DW22116D-V12_Cartografia_interferenze_gittata
- DW22116D-V13_Inquadramento_su_PAI
- DW22116D-V14_CMappatura_del_vincolo_idrogeologico
- DW22116D-V15_Inquadramento_di_dettaglio_su_CTR_Vincolo_idrogeologico_ed_aree_PAI
_Impianto_eolico_e_opere_di_connesione_s_1
- DW22116D-V16_Stralcio_Carta_Piano_regionale_attivita_estrattive
- DW22116D-V17_Carta_delle_aree_protette_e_Rete_Natura_2000
- DW22116D-V18_INQUADRAMENTO_DI_DETAGLIO_SU_AREE_IBA_E_RETE_NATURA
_2000_IMPIANTO_EOLICO_ED_OPERE_DI_CONNESSIONE
- DW22116D-V19_Carta_degli_ambienti_naturali
- DW22116D-V20_Carta_della_vegetazione_e_uso_del_suolo
- DW22116D-V21_Carta_degli_ecosistemi
- DW22116D-V22_Carta_forestale-Aree_percorse_dal_fuoco
- DW22116D-V23_Carta_Rete_Ecologica_Siciliana
- DW22116D-V24_Carta_delle_aree_non_idonee
- DW22116D-V25_Planimetria_distanza_dai_fabbricati

Piano Monitoraggio Ambientale

- DC22116D-V21_PROGETTO_DI_MONITORAGGIO_AMBIENTALE

Sintesi Non Tecnica

- DC22116D-V02_Sintesi_non_tecnica_

Relazione Paesaggistica

- DC22116D-V05_RELAZIONE_DI_INSERTIMENTO_PAESAGGISTICO

Piano Preliminare utilizzo terre e rocce da scavo

- DC22116D-V10-Piano_Terre_e_Rocce_da_Scavo_Preliminare_

VInca

- DC22116D-V18_VInca

Osservazioni del pubblico

- MASE-2023-0048151

Richiesta integrazioni

- MASE_2023-0048628

Documentazione integrativa volontaria

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell 'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



- DC22116D-V22 - _ Impatto _ Acustico

CONSIDERATO che il Proponente riferisce che: *Il progetto prevede la realizzazione di nove aerogeneratori da 4,52 MW per una potenza complessiva di impianto di 58,76 MW, con diametro rotore fino a 170m e altezza mozzo fino a 125m, ed è localizzato in Regione Sicilia, nelle province di Palermo e Enna, nei comuni di Gangi (PA) e Calascibetta (EN), con opere elettriche connesse ricadenti anche nei territori comunali di Enna (EN) e Villarosa (EN). Nel dettaglio il progetto prevede l'installazione di n.7 aerogeneratori nel comune di Gangi (PA) e n.6 aerogeneratori nel comune di Calascibetta (EN). (...)*

l'impianto sarà collegato in antenna a 36kV con la sezione a 36kV di una nuova stazione elettrica di trasformazione(SE) 380/150/36 kV della RTN, da inserirsi in modalità entra-esce sul futuro elettrodotto RTN a 380kV della RTN "Chiaromonte Gulfi - Ciminna", prevista nel piano di sviluppo Terna, cui raccordare la rete AT afferente alla SE RTN di Caltanissetta. Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Sottostazione Elettrica Utente (SSEU), posta nel comune di Villarosa (EN), tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 36 kV posati principalmente lungo la viabilità esistente. (...)

Le opere in oggetto non ricadono neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, ma data la vicinanza dell'area ZSC "ITA060004 – Monte Altesina" (ente gestore Regione Sicilia), collocata a poco più di 3 km dall'aerogeneratore più vicino, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in oggetto comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997.

CONSIDERATO che il Proponente in riferimento al progetto, nello SIA (DC22116D-V01_SIA) ha individuato attraverso una tabella riepilogativa gli aerogeneratori in progetto

WTG	COORDINATE GEOGRAFICHE WGS84		COORDINATE PLANIMETRICHE UTM33 WGS 84		DATI CATASTALI		
	LATITUDINE	LONGITUDINE	EST (X)	NORD (Y)	Comune	foglio	p.lla
GA01	37°41'52.13"	14°13'14.11"	431289	4172573	Gangi	74	120
GA02	37°41'48.55"	14°12'26.85"	430131	4172473	Gangi	79	1
GA03	37°41'48.43"	14°12'3.62"	429562	4172474	Gangi	79	101
GA04	37°41'48.80"	14°11'36.29"	428893	4172491	Gangi	80	4
CA05	37°40'24.39"	14°13'36.70"	431820	4169865	Calascibetta	1	124
CA06	37°40'34.32"	14°13'7.35"	431104	4170177	Calascibetta	1	320
GA07	37°40'50.63"	14°11'53.66"	429303	4170695	Gangi	79	140
GA08	37°40'40.06"	14°11'23.76"	428568	4170375	Gangi	80	69
GA09	37°40'16.24"	14°11'3.54"	428066	4169645	Gangi	80	57
CA10	37°39'43.51"	14°11'7.00"	428142	4168636	Calascibetta	10	113
CA12	37°39'4.03"	14°12'39.66"	430402	4167400	Calascibetta	18	10
CA13	37°39'49.95"	14°14'10.90"	432649	4168796	Calascibetta	5	32
CA14	37°39'53.11"	14°14'40.11"	433366	4168888	Calascibetta	5	86

CONSIDERATO che tra la documentazione agli atti il Proponente ha presentato un piano particellare di esproprio (DC22116D-C13b-Piano_particellare_di_esproprio) e che, come osservato dalla Società E-Way 3

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



S.r.l., gli aerogeneratori GA09, CA05 e CA06 ricadono in terreni già in regolare disponibilità della Società E-Way 3 S.r.l. ed interessati da un ulteriore parco eolico in fase autorizzativa come riportato nella nota prot. MASE n. 0048151 del 29/03/2023.

CONSIDERATO che nello SIA il Proponente ha effettuato l'analisi delle alternative di progetto e dell'alternativa zero.

CONSIDERATO che il Proponente nello SIA ha descritto le modalità di esecuzione, manutenzione, dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, osservando che in media la durata di un parco eolico è di 25÷30 anni.

CONSIDERATO che nello SIA il Proponente ha analizzato *i piani e i programmi nell'area vasta prodotti da vari Enti Pubblici, a scala regionale, provinciale e comunale, al fine di correlare il progetto oggetto di studio con la pianificazione territoriale esistente.*

CONSIDERATO che (...) *Dall'analisi del sito rispetto ai vincoli paesaggistico-ambientale, archeologico ed architettonico (D. Lgs. 42/2004), effettuata attraverso la consultazione online della cartografia di riferimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, si evince che l'area oggetto di studio non è interessata da aree tutelate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o siti Unesco.*

Le uniche interferenze che si rilevano riguardano gli attraversamenti del cavidotto con i fiumi, ma a tal proposito si precisa che per tali tratti la posa del cavidotto avverrà mediante tecnica T.O.C., con profondità tale da non alterare il regolare regime idrico.

CONSIDERATO che il parco eolico in progetto interessa diversi Comuni con i 13 aerogeneratori e le opere di connessione, il Proponente nello SIA ne ha analizzato la ricadenza rispetto ai distinti strumenti urbanistici:

Piano Regolatore Generale del comune di Gangi

(...) l'area di intervento, intesa come quella in cui saranno realizzati gli aerogeneratori (GA01, GA02, GA03, GA04, GA07, GA08, GA09) con relative piazzole e parte dei cavidotti di connessione AT interna, ricade in Zona territoriale omogenea "E" definita come parte del territorio destinata ad usi agricoli ai sensi dell'art. 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.(...)

Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Calascibetta

(...) l'area di intervento, intesa come quella in cui saranno realizzati gli aerogeneratori (CA05, CA06, CA10, CA12, CA13, CA14) con relative piazzole e parte dei cavidotti di connessione AT interna, ricade in Zona "E – Aree agricole". (...)

Piano Regolatore Generale del comune di Enna

(...) i cavidotti ricadono in Zona territoriale omogenea "E" definita come parte del territorio destinata ad usi agricoli ai sensi dell'art. 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. (...)

Piano Regolatore Generale del comune di Villarosa

(...) il cavidotto e la cabina utente ricadono in Zona territoriale omogenea "E" definita come parte del territorio destinata ad usi agricoli ai sensi dell'art. 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.(...)

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



CONSIDERATO che il Proponente ha analizzato la compatibilità del parco eolico rispetto alle Linee Guida Nazionali del D.M. del 10 settembre 2010 e *non ha messo in evidenza alcuna diretta interferenza con le scelte progettuali di localizzazione dei singoli aerogeneratori.*

CONSIDERATO che il Proponente nello SIA ha dichiarato che (...) *la localizzazione degli aerogeneratori proposta in progetto non interferisce con le aree non idonee ai sensi del Decreto Presidenziale del 10/10/2017 (...)* E rispetto alle aree oggetto di particolare attenzione ha affermato che *l'aerogeneratore CA12 ricade in sito di attenzione geomorfologica e pertanto si rimanda alla Relazione Geologica; la localizzazione delle WTG GA01, GA02, GA03, GA04, CA05, CA06, GA07, GA08, GA09, CA10, CA13 e CA14 proposta ricade all'interno del vincolo idrogeologico. Pertanto sarà richiesto il Nulla Osta ai fini del Vincolo idrogeologico R.D.L. n.3267 del 1923, al servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della regione Sicilia.*

CONSIDERATO che in riferimento alle aree non idonee ai sensi del Decreto Presidenziale 10/10/2017, dall'elaborato progettuale *DW22116D-V24_Carta_delle_aree_non_idonee*, si rileva che:

- Gli aerogeneratori GA08 e GA01 sono tangenti a corridoi ecologici diffusi;
- L'aerogeneratore GA02 è tangente ad un'area non idonea ai sensi del D.Lgs 227/01 (carta forestale);
- Diversi tratti del cavidotto interno AT e adeguamenti stradali interessano corridoi ecologici diffusi;
- Diversi tratti dell'adeguamento stradale e del cavidotto interno AT attraversano aree non idonee ai sensi del D.Lgs 227/01 (carta forestale) e del D.Lgs 42/04 (Beni Paesaggistici)
- La cabina utente è tangente ad un'area non idonea ai sensi del D.Lgs 227/01 (carta forestale);
- L'aerogeneratore CA12, un tratto del cavidotto interno AT ed un tratto del cavidotto esterno AT ricadono in un sito di attenzione geomorfologica;
- Un breve tratto di cavidotto interno AT attraversa un'area a pericolosità geomorfologica P2;
- Gli aerogeneratori GA01, GA02, GA03, GA04, CA05, CA06, GA07, GA08, GA09, CA10, CA13 e CA14, diversi tratti del cavidotto interno AT e degli adeguamenti stradali ricadono in aree con vincolo idrogeologico.

Rispetto alle su elencate interferenze e ricadenze, il progetto del parco eolico con le opere di connessione, dovrà conseguire i nulla osta o autorizzazioni dagli Enti o Autorità competenti per territorio (Soprintendenza BB.CC.AA., Corpo Forestale; Autorità di Bacino)

CONSIDERATO che nello SIA, in riferimento al Piano Territoriale Provinciale di Enna (P.T.P.) il Proponente riporta che *alcuni aerogeneratori in progetto (CA05, CA12 e relativi cavidotti di collegamento, e la cabina utente) ricadono nelle perimetrazioni delle "Aree rurali del latifondo coltivato", mentre altri aerogeneratori (CA13 e CA14 e relativi cavidotti di collegamento) ricadono nelle perimetrazioni di "Aree del territorio incolto scarsamente antropizzato" e che alcuni tratti di cavidotto attraversano reticoli idrografici del sistema idrogeologico. A tale proposito si specifica che le interferenze del cavidotto con l'area inondabile dei reticoli perimetrata nell'elaborato "DC22116D-V17 RELAZIONE IDRAULICA" allegata al presente progetto, verranno risolte attraverso la tecnica della T.O.C..*

CONSIDERATO che rispetto alla Rete Natura 2000, nello SIA, il Proponente afferma che: *Nel circondario del sito progettuale si osservano alcuni siti inclusi nella Rete Natura 2000.*

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa (EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



Quello meno distante dal parco eolico in progetto, risulta essere la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monte Altesina (codice ITA060004), il cui perimetro si rileva dall'aerogeneratore meno distante circa 3 km ad est in linea d'aria. A nord-est, nel punto più prossimo al parco, a poco meno di 5 km in linea d'aria, si osserva invece la ZSC Monte Zimmara (ITA020040); in continuità con tale ZSC, appena più ad est, si rileva un'altra Zona Speciale di Conservazione: Bosco di Sperlinga, Alto Salso (ITA060009). Più distanti invece le ZSC Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) (ITA050002), che s'incontra circa 7,5 km a sud-ovest dall'aerogeneratore più meridionale posto in agro di Calascibetta, Monte San Calogero (ITA020041), circa 9 km a nord in linea d'aria dal punto meno distante del parco eolico. L'unico sito incluso in Rete Natura 2000, invece in qualità di Zona di Protezione Speciale (ZPS), presente nel circondario è Parco delle Madonie (ITA020050), il cui perimetro s'incontra nel suo punto meno distante dall'impianto in progetto, a circa 10 km in linea d'area in direzione nord-ovest.

L'area di progetto con le relative opere connesse non ricade all'interno della perimetrazione di nessuna Area protetta, SIC e ZPS. Ad ogni modo, data la vicinanza della ZSC ITA060004 "Monte Altesina" è stata redatta la Valutazione di Incidenza Ambientale.

CONSIDERATO che nello SIA il Proponente riporta che: *Dalla consultazione della cartografia della Rete Ecologica Siciliana, di cui lo stralcio sotto riportato, si evidenzia che le opere in progetto, intesi gli aerogeneratori e le relative piazzole e la cabina utente, sono esterni agli elementi ascritti alla rete; mentre un breve tratto di viabilità di accesso alla torre GA08 e alcuni tratti di cavidotto di connessione attraversano aree perimetrare come "corridoi ecologici diffusi", mentre un breve tratto di cavidotto di connessione alla torre CA13 attraversa le "Stepping zones", ma si precisa che i cavidotti saranno interrati perlopiù lungo viabilità già esistente, con ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori. Pertanto, l'intervento è compatibile con il RES, ad ogni modo si rimandano gli approfondimenti specialistici all'elaborato "Valutazione di Incidenza Ambientale".*

CONSIDERATO che in riferimento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), nello SIA il Proponente afferma che (...) *gli aerogeneratori di progetto, con le relative piazzole e opere di rete, risultano tutti esterni alle aree a pericolosità idraulica P4, P3, P2 e P1.*

(...)tutti gli aerogeneratori comprese le piazzole definitive risultano essere esterni alle aree inondabili,(...) solo l'aerogeneratore CA12, la relativa piazzola definitiva e un tratto del cavidotto di connessione ricadono in Area di attenzione geomorfologica, a cui di fatto non è associato un livello di pericolosità predefinito.

Lo studio geologico-geotecnico ha evidenziato che sebbene il sito individuato per l'ubicazione dell'aerogeneratore CA12 ricade in area censita nel PAI "sito di attenzione"; (...)si pensa ragionevolmente che il comparto sia in tal modo considerato in relazione ai litotipi prevalentemente argillosi ivi affioranti e alle pendenze locali. (...)

Nella condizione dello stato di progetto, si può affermare che gli interventi risultano compatibili con le finalità e prescrizioni del PAI.

CONSIDERATO che dagli elaborati *DW22116D-V13_Inquadramento_su_PAI* e *DW22116D-V15_Inquadramento_di_dettaglio_su_CTR_Vincolo_idrogeologico_ed_ree_PAI_Impianto_eolico_e_opere_di_connessione_s_I* depositati dal Proponente sul sito del MITE, risulta che l'aerogeneratore GA08 è tangente o parzialmente ricadente in un'area definita con pericolosità geomorfologica P1, mentre alcuni tratti viari (adeguamenti stradali) attraversano aree con pericolosità geomorfologica P2 ed alcuni tratti del



cavidotto e l'aerogeneratore CA12 ricadono in area definita come sito d'attenzione geomorfologica, si ritiene che il progetto debba conseguire il nulla osta dall'Autorità di Bacino.

CONSIDERATO che in riferimento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia (PTA), nello SIA il Proponente riferisce che (...) *il progetto in analisi non genera modifiche significative e sostanziali sulla risorsa, sulla sua disponibilità, sulla qualità ambientale, sui fabbisogni e non influirà pertanto sulla sostenibilità della stessa. Non ultimo, il progetto non genererà alcuna interferenza con il ciclo delle acque sia profonde, sia superficiali.*

In conclusione, considerando che si tratta di opere la cui realizzazione ed esercizio non prevede emungimenti e/o prelievi di acqua ai fini potabili, irrigui o industriali, né la realizzazione di nuovi pozzi, il progetto risulta compatibile e coerente con le misure previste dalle N.T.A. del P.T.A..

CONSIDERATO che rispetto al piano di Gestione del distretto idrografico della Sicilia, il Proponente osserva che un tratto della viabilità da adeguare e un tratto di cavidotto intersecano "fiume". Questo corpo idrico è individuato da D.Lgs. 42/2004 come un bene paesaggistico da tutelare. **L'attraversamento del fiume da parte dell'elettrodotto avverrà mediante la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C.).**

(...) il progetto non genererà alcuna interferenza con il ciclo delle acque sia profonde, sia superficiali. Pertanto, l'intervento risulta compatibile e coerente con le misure previste dal PDGDI Sicilia.

CONSIDERATO che in riferimento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni il Proponente afferma che **L'intervento di progetto non interferisce con le aree perimetrate dal PGRA, pertanto risulta compatibile e coerente con le misure previste dal PGRA Sicilia.**

CONSIDERATO che il Proponente in merito al Piano Forestale Regionale (PFR) rappresenta in particolare quanto segue: *Relativamente al Vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 ed al relativo regolamento n.1126/1926, le aree relative agli aerogeneratori GA01, GA02, GA03, GA04, CA05, CA06, GA07, GA08, GA09, CA10, CA13 e CA14 e relative piazzole, adeguamenti stradali e parte dei cavidotti di connessione ricadono all'interno dell'area gravata dal vincolo.(...) Sarà pertanto necessario richiedere durante l'iter autorizzativo del progetto in esame il Nulla Osta ai fini del Vincolo idrogeologico R.D.L. n.3267 (...)* *Relativamente alle aree percorse dal fuoco, si rileva che la WTG 01 ricade nelle aree percorse dal fuoco nell'anno 2008. Pertanto trova applicazione la Legge 353/2000. (...)* *In conclusione, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 353/2000 "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni". Pertanto, considerato che l'area è destinata a seminativo, l'intervento in progetto risulta compatibile.*

CONSIDERATO che nello SIA in riferimento al Piano Faunistico Venatorio il Proponente **rileva che il sito oggetto di studio non interferisce con le aree perimetrate dal PFV** ma non analizza la posizione del parco eolico rispetto alle rotte migratorie la cui mappa è parte integrante del suddetto Piano.

CONSIDERATO che per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale nello SIA il Proponente ha valutato gli impatti sulle distinte componenti ambientali nelle tre diverse fasi di vita del parco eolico (costruzione, esercizio e dismissione) ed in particolare ha rilevato che:

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



(...)La realizzazione del parco non interferirà con il reticolo idrografico esistente, infatti tutti gli aerogeneratori e le relative piazzole definitive e di montaggio sono esterni alle aree inondabili. (...)

Dalle informazioni esposte nello studio geologico, si evince che nelle aree d'intervento circoscritte per un intorno significativo agli aerogeneratori, al momento, non si rilevano indizi morfologici e/o fenomeni di dissesto che possano arrecare turbative all'equilibrio morfologico oggi raggiunto e, quindi, interferire negativamente con le opere previste. Sebbene il sito individuato per l'ubicazione dell'aerogeneratore CA12 ricade in area censita nel PAI "sito di attenzione"; tenuto conto delle condizioni morfologiche del momento, si pensa ragionevolmente che il comparto sia in tal modo considerato in relazione ai litotipi prevalentemente argillosi ivi affioranti e alle pendenze locali. (...)gli studi geotecnici, eseguiti in via preliminare, dovranno trovare conferma a valle di una capillare campagna di indagini geognostiche da eseguirsi in corrispondenza di ciascuna torre eolica. (...)

Durante la fase di esercizio non è prevista alcuna possibile interazione con suolo e sottosuolo. (...)

Tutti gli aerogeneratori sono adiacenti a strade interpoderali, permettendo di ridurre al minimo lo smottamento del terreno e l'eliminazione di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile).

Le superfici occupate saranno limitate alle piattaforme delle torri tanto da ridurre di poco, circa 1,95 ha, l'eliminazione di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile).

Verrà utilizzata la viabilità esistente, e, dove non presente per il raggiungimento delle piazzole, sarà adeguata quella esistente o realizzata ex novo. Per la realizzazione della viabilità non saranno eliminati elementi del paesaggio agrario.(...)

Dato l'elevato livello di antropizzazione dell'area, non si ipotizzano, in conclusione, concreti e significativi impatti a danno di specie floristiche di pregio. (...)

Il progetto non prevede inoltre la rimozione/alterazione di strutture in muratura a secco (muretti, specchie, pagliari) preziose per l'erpetofauna, piccoli mammiferi, alcune specie di avifauna (rapaci notturni, passerii, ecc.).(...) si ritiene che la presenza dell'impianto proposto possa avere un ruolo del tutto marginale sullo stato di conservazione sia ambientale che faunistico non andando ad interferire né con le rotte migratorie né con i corridoi ecologici naturalmente presenti nella zona. (...)

La distanza presente tra le torri eoliche, sempre superiore ai 450 metri, consente il mantenimento di un buon livello di permeabilità agli scambi biologici ed impedisce la creazione di un effetto barriera. (...)

I fotoinserimenti hanno messo in evidenza che solo in ridotte porzioni areali è percettibile globalmente la totalità delle macchine di progetto e dell'impianti presenti nell'area vasta. Nei terreni più prossimi all'impianto stesso, le turbine di progetto ancorchè potenzialmente visibili nella carta della visibilità, collocandosi in un territorio dall'andamento altimetrico semicollinare variabile, risultano quasi mai identificabili nella sua complessità e le aree di visibilità sono discontinue in tutte le direzioni. (...)

CONSIDERATO che in merito all'impatto cumulativo il Proponente nello SIA riporta nella seguente tabella gli impianti FER autorizzati e/o realizzati nell'area vasta pari a $50 \times H_{tip} = 50 \times 210m = 10,5 \text{ km}$:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CENSITI NEL RAGGIO DI 3 KM							
Codice Procedura	Procedura	Potenza (MW)	Stato Impianto		Proponente	Comune	Fonte
			SI-VVI REGIONE SICILIA	Google Earth			
1597	PAUR-VIA (art.23-27bis)	60	Procedimento in corso di valutazione	Non esistente	ALTA CAPITAL 8 S.R.L.	Gangi	Portale Valutazioni Ambiente Regione Sicilia

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN). Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



IMPIANTI EOLICI CENSITI NEL RAGGIO DI 10,5 KM							
Codice Procedura	Procedura	n.	Stato Impianto		Proponente	Comune	Fonte
			SI-VVI REGIONE SICILIA	Google Earth			
		51		Esistente		Gangi Nicosia Leonforte	Google Earth

(...) l'area di esclusivo impatto visivo dovuto al parco di progetto è molto limitato spazialmente e distante dall'impatto dato dagli altri parchi già esistenti. (...)

L'opera di progetto in relazione agli altri impianti nell'area vasta, in definitiva, non andrà ad incidere in maniera irreversibile né sul suolo o sul sottosuolo, né sulla qualità area o del rumore, né sul grado naturalità dell'area o sull'equilibrio naturalistico presente, l'unica variazione permanente è di natura visiva, legata alla installazione degli aerogeneratori di progetto. L'impatto visivo complessivamente nell'area vasta risulterà comunque invariato, già interessato da altri sporadici impianti eolici che non creano effetto selva nel contesto globale dell'area vasta.

CONSIDERATO che il Proponente nelle conclusioni dello SIA afferma che *Il progetto di energia rinnovabile tramite lo sfruttamento del vento, in definitiva non andrà ad incidere in maniera irreversibile né sul suolo o sul sottosuolo, né sulla qualità area o del rumore, né sul grado naturalità dell'area o sull'equilibrio naturalistico presente, l'unica variazione permanente è di natura visiva, legata alla presenza degli aerogeneratori di progetto.*

L'impatto visivo complessivamente nell'area vasta risulterà comunque invariato in quanto il paesaggio è stato già interessato da altri sporadici impianti eolici che non creano effetto selva nel contesto globale dell'area vasta.

CONSIDERATO che nella relazione del Piano di dismissione (DC22116D-C03-Relazione Piano di dismissione impianto e ripristino stato dei luoghi) il Proponente fa presente che: *si considera come tempo di vita utile dell'impianto un arco temporale pari a 25-30 anni, superato il quale si procede con interventi di manutenzione straordinaria per recuperare la totale funzionalità ed efficienza oppure al suo smantellamento, non attraverso demolizioni distruttive, ma semplicemente tramite uno smontaggio di tutti i componenti (pale, strutture di sostegno, quadri elettrici, etc.), provvedendo a smaltire i componenti nel rispetto della normativa vigente e, dove possibile, a riciclarli.*

Il piano di dismissione prevede: rimozione dell'infrastruttura e delle opere principali, riciclo e smaltimento dei materiali; ripristino dei luoghi; rinverdimento e quantificazione delle operazioni. (...)

CONSIDERATO che il Proponente ha elaborato il Piano di Monitoraggio Ambientale (DC22116D-V21_PROGETTO_DI_MONITORAGGIO_AMBIENTALE) in cui ha rappresentato l'analisi degli impatti sulle componenti ambientali in fase di cantiere e di esercizio, analogamente allo SIA, e per il monitoraggio ambientale post operam, ha fatto presente che *si è valutato di effettuare campagne di monitoraggio sulle componenti maggiormente impattate, che risultano essere la presenza di avifauna e di ricettori acustici, al fine di verificare gli effetti dell'opera in fase di esercizio. (...)*

Il monitoraggio dell'avifauna dovrà essere realizzato in accordo a quanto richiesto nei protocolli di Valutazione di Impatto Ambientale messi a punto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



del Mare e da ISPRA, ANEV e Legambiente (protocollo di monitoraggio dell'osservatorio nazionale su eolico e fauna). Il monitoraggio in campo avrà la durata di un anno solare e si baserà sui metodi transetti e del visual count, rispettando il numero di sessioni previsto dai citati protocolli, maggiormente concentrate nei periodi cruciali per l'avifauna.

CONSIDERATO che il Piano di Monitoraggio Ambientale deve essere redatto in conformità alle linee guida nazionali per i progetti sottoposti a VIA del MATTM ora MITE, deve essere esteso a tutte le componenti ambientali e, per quanto concerne l'avifauna e la chiroterofauna, deve essere elaborato secondo l'approccio BACI (Before After Control Impact), nonché seguendo, rispettivamente, le Linee Guida contenute nel documento "Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (ISPRA, ANEV, LEGAMBIENTE) e le "Linee Guida per il monitoraggio dei Chiroteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia (2004)" del M.A.T.T.M. (Direzione per la Protezione della Natura) e dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica "Alessandro Ghigi". Si fa altresì presente che il PMA deve essere riferito alla fase ante operam, corso d'opera e post operam per la durata di almeno tre anni.

CONSIDERATO che il Proponente ha redatto il Piano preliminare di utilizzo delle rocce e terre da scavo (DC22116D-V10-Piano_Terre_e_Rocce_da_Scavo_Preliminare) in cui ha specificato che è *stato stimato un volume di scavo complessivo pari a circa 98.985 mc.* (...)

La quantità di terreno derivante dagli scavi potrà essere quasi certamente riutilizzata totalmente in sito per i rinterri.

Il terreno vegetale sarà sistemato nell'ambito del cantiere e sarà utilizzato per favorire una rapida ripresa della vegetazione spontanea, il tutto ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Una parte rimanente sarà eventualmente conferita alla discarica autorizzata più vicina e trattata quindi come rifiuto.

Il materiale artificiale proveniente dallo scavo al di sotto delle strade per l'interramento del cavidotto sarà anch'esso compattato ed impiegato per il riempimento dello scavo: anche in questo caso la eventuale parte non utilizzata sarà conferita alla discarica autorizzata più vicina e trattata quindi come rifiuto. (...)

La verifica dell'assenza di contaminazione del suolo, essendo obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, sarà valutata prima dell'inizio dei lavori con riferimento all'allegato 5, tabella 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (...)

CONSIDERATO che nella relazione di inserimento paesaggistico (DC22116D-V05_RELAZIONE_DI_INSERTIMENTO_PAESAGGISTICO_) il Proponente afferma che: (...) *per le caratteristiche orografiche, vincolistiche oltre che ambientali del contesto in cui ricade, possa ritenersi compatibile con il mantenimento dei sostanziali equilibri ambientali e paesaggistici presenti nell'ambito entro cui si inserisce. (...)*

L'impatto visivo complessivamente sarà sostanzialmente invariato a medio raggio. In particolare, l'effetto selva sarà evitato considerato il fatto che il layout è stato ipotizzato con interdistanze di almeno 5 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3÷5 diametri lungo la direzione perpendicolare a quella prevalente, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida 2010.

CONSIDERATO che il proponente ha condotto la valutazione preventiva del rischio archeologico (DC22116D-V12_VERIFICA_PREVENTIVA_DELL_INTERESSE_ARCHEOLOGICO-RELAZIONE) da

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN).
Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



cui è emerso che le aree interessate dai lavori in oggetto sono caratterizzate da un rischio archeologico variabile, compreso fra il Medio-Basso ed il Medio-Alto. Il dato è ottenuto comparando l'impatto delle singole lavorazioni con le evidenze archeologiche censite (certe o probabili). (...)

I lavori nel complesso sono classificati ad impatto medio-alto, anche se è necessario tenere in considerazione i singoli contesti su cui saranno eseguiti, la tipologia e geomorfologia del terreno, precedenti lavori di sbancamento, aree in cui non verranno effettuate lavorazioni ecc.

Pertanto, in virtù dei dati acquisiti dall'esame autoptico sul campo e dallo studio bibliografico, si rimanda alla Soprintendenza dei BB. CC. AA. di Palermo l'eventuale predisposizione di ulteriori indagini preventive nelle aree di maggiore interesse, come previsto dalle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 art. 25.

CONSIDERATO che il Proponente ha redatto la valutazione di impatto acustico (DC22116D-V22_-_Impatto_Acustico) la ricerca è stata condotta sui ricettori ubicati ad una distanza di 1.000 metri, (...)

Sono stati individuati nella fattispecie un totale di 57 ricettori più vicini e maggiormente soggetti all'influenza delle emissioni acustiche degli aerogeneratori con destinazione d'uso di tipo abitativo; in prossimità di tali ricettori sono state effettuate una serie di misurazioni fonometriche ante-operam in modo da poterla confrontare con i valori stimati di immissione acustica degli impianti. (...)

Dai calcoli ottenuti, si evince che il livello di immissione ai ricettori, di 70.0 dB(A) per i Comuni di Gangi e Calascibetta, e di 60 dB(A) per il Comune di Enna è sempre rispettato in orario diurno. (...)

Dai calcoli ottenuti, si evince che il livello di immissione ai ricettori, di 60.0 dB(A) per i Comuni di Gangi e Calascibetta, e di 50 dB(A) per il Comune di Enna è sempre rispettato in orario diurno. (...)

si può concludere che vi è il rispetto dei limiti assoluti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.Q. 447/95, D.P.C.M. 1 Marzo 1991, art. 6 comma 1 e che il criterio differenziale per i ricettori analizzati, laddove applicabile, sarà rispettato.

Si può concludere, quindi, che l'immissione di rumore nell'ambiente esterno provocato dagli impianti, non produrrà inquinamento acustico tale da superare i limiti massimi consentiti per la zona di appartenenza.

CONSIDERATO che il Proponente ha redatto la VIncA (DC22116D-V18_VIncA) seguendo gli indirizzi dell'allegato G del D.P.R. 357/97, il decreto che ha introdotto la VINCA (art. 5), e in conformità a quanto integrato dal D.P.R. 120/03 (art. 6) (...)

La necessità dello Studio si deve alla presenza nelle vicinanze della prevista area d'ingombro del parco eolico, di alcuni siti inclusi nel network europeo di aree protette noto come Rete Natura 2000. Il sito meno distante dalla prevista area d'intervento risulta la Zona Speciale di Conservazione Monte Altesina (codice ITA060004), il cui perimetro s'incontra circa 3 km più est; ulteriori siti Rete Natura 2000 si rilevano nell'intorno di 5 km, (...)

CONSIDERATO che nella VIncA il Proponente afferma che: Durante la fase di esercizio, l'impianto eolico genererebbe il principale impatto sull'avifauna che frequenterebbe l'area considerata. (...)L'area in esame è frequentata in tutti i periodi dell'anno dall'avifauna, anche se il periodo potenzialmente più critico appare quello dei transiti migratori. L'impatto viene ritenuto potenzialmente MEDIO ed AMPIO, seppur REVERSIBILE nel MEDIO-LUNGO TERMINE, poiché la dismissione degli aerogeneratori a fine vita potrebbe comunque comportare un ritorno di animali nel lungo periodo. Si ricorda la possibilità di mitigare l'eventuale impatto durante la fase di esercizio, prevedendo un monitoraggio post-operam per comprendere in modo più accurato gli spostamenti dell'avifauna e della chiropterofauna nell'area.



L'impatto in fase di esercizio potrebbe essere ricondotto anche al disturbo acustico dovuto al movimento degli aerogeneratori. Questo impatto può essere considerato NEGATIVO, MEDIO ed AMPIO, in particolare per la comunità di Passeriformi, poiché in grado di limitarne sia l'attività trofica che quella riproduttiva. L'impatto è comunque REVERSIBILE nel MEDIO PERIODO a seguito della dismissione dell'impianto.(...)

CONSIDERATO che in conclusione della VInCA il Proponente afferma che: *L'opera non mostra incidenze sugli aspetti vegetazionali e di conseguenza sulle tipologie di habitat dell'Allegato I che connotano i Siti Rete Natura 2000 presenti nel circondario, (...)*

La descritta compenetrazione tra ambienti naturali e semi-naturali e aspetti culturali, e la bassa densità insediativa e presenza infrastrutturale, determinano complessivamente un valore ecologico alto per il territorio considerato.

Dal punto di vista faunistico, le tipologie ambientali che connotano l'area d'intervento e l'area contermina, appaiono ottimali per numerose specie di uccelli che frequentano nelle diverse fasi fenologiche gli ambienti aperti, tra cui come noto si osservano numerose specie di notevole interesse per la conservazione. (...)per cui si raccomandano approfondimenti di campo. Gli approfondimenti richiesti sono fondamentali per giungere ad una corretta valutazione dell'eventuale impatto dell'opera sulle specie in questione.

è stato inoltre proposto un intervento di compensazione volto a ricreare ambienti di prateria, nei casi in cui le opere vanno ad intaccare simili ambienti d'interesse per la conservazione.

Tenuto conto dei criteri di cui all'allegato VII - Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22 (allegato così sostituito dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017) e delle Linee Guida SNPA n. 28/2020, esaminata la documentazione trasmessa,

SI ESPRIME

il seguente parere ai sensi dell'art. 24 punto 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, contenente richieste di integrazioni e/o osservazioni per il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN). Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.:

- 1) Dovranno essere analizzati e messi in evidenza con adeguanti elaborati cartografici tutti gli elementi costitutivi naturali e antropici, testimonianze di valore architettonico e paesaggistico, caratteristici ed identitari del paesaggio agricolo direttamente interessato dal progetto al fine del loro mantenimento e conservazione.
- 2) Poiché dalle osservazioni pervenute risulta che gli aerogeneratori GA09, CA05 e CA06 ricadono in terreni già in regolare disponibilità della Società E-Way 3 S.r.l. ed interessati da un ulteriore parco eolico in fase autorizzativa, si ritiene che il Proponente ne debba prevedere una diversa collocazione o l'esclusione dall'intervento.
- 3) Poiché il parco eolico ricade in area con vincolo idrologico forestale, il progetto dovrà conseguire il Nulla Osta da parte del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana competente per territorio.

Commissione Tecnica Specialistica– PT_000_VIA9394 – MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore e relative opere connesse, costituita da 13 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 58,76 MW, denominato "Parco eolico Gangi" e localizzato nei comuni di Gangi (PA), Calascibetta (EN), Enna (EN) e Villarosa(EN). Proponente: Sorgenia Maestrale S.r.l.



- 4) Considerata la ricadenza di un tratto di cavidotto e di diversi tratti di viabilità soggetta ad adeguamento in aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, il progetto dovrà conseguire l'autorizzazione paesaggistica dalle Soprintendenze BB.CC.AA. competenti per territorio.
- 5) Considerato che l'aerogeneratore CA12, un tratto del cavidotto interno AT ed un tratto del cavidotto esterno AT ricadono in un sito di attenzione geomorfologica del PAI, mentre l'aerogeneratore GA08 risulta tangente o parzialmente ricadente in un'area definita con pericolosità geomorfologica P1 ed alcuni tratti viari (adeguamenti stradali) attraversano aree con pericolosità geomorfologica P2, il progetto del parco eolico deve preventivamente acquisire il parere dell'Autorità di Bacino.
- 6) Occorre che il Proponente approfondisca le possibili interferenze con aree non idonee ai sensi del Decreto Presidenziale 10/10/2017 ed in particolare: (i) tra gli aerogeneratori GA08 e GA01 ed i corridoi ecologici diffusi adiacenti; (ii) tra l'aerogeneratore GA02 e l'area non idonea ai sensi del D.Lgs 227/01 (carta forestale); (iii) tra i tratti viari adeguati ed i corridoi ecologici diffusi attraversati.
- 7) Relativamente agli aerogeneratori CA10 e CA05 occorre che in merito alla vicinanza con un bene isolato e un centro abitato rilevata dall'elaborato progettuale "DW22116D-V08_Carta centri abitati e beni culturali e paesaggistici_DM_2010", siano meglio rappresentate le possibili interferenze ed indicate le opportune misure di mitigazione.
- 8) Occorre che siano analizzate e approfondite le interferenze del parco eolico con le rotte migratorie individuate dal Piano Faunistico Venatorio.
- 9) Deve essere adeguato il Piano di Monitoraggio Ambientale dei potenziali impatti ambientali derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, previsto all'art. 22 comma 3 lettera e) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, dovrà essere integrato ed esteso a tutte le componenti ambientali. Inoltre, per quanto concerne l'avifauna e la chiroterofauna il Piano di monitoraggio dovrà essere elaborato secondo l'approccio BACI (Before After Control Impact), nonché seguendo, rispettivamente, le Linee Guida contenute nel documento "Protocollo di Monitoraggio dell'avifauna dell'Osservatorio Nazionale su Eolico e Fauna" (ISPRA, ANEV, LEGAMBIENTE) e le "Linee Guida per il monitoraggio dei Chiroteri: indicazioni metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in Italia (2004)" del M.A.T.T.M. (Direzione per la Protezione della Natura) e dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica "Alessandro Ghigi". Inoltre il PMA dovrà essere riferito alla fase ante operam, corso d'opera e post operam per la durata di almeno tre anni.
- 10) Dovranno essere forniti approfondimenti in merito alle modalità di ripristino delle aree interessate dai plinti di fondazione. Si dovrà comunque prevedere alla base della torre almeno 40 cm di terreno vegetale.
- 11) Fatti salvi gli accorgimenti in materia di segnalazione al volo notturna, dovrà essere evitata ogni forma di illuminazione continua dell'impianto.



- 12) Dovrà essere prevista la tinteggiatura esterna dei manufatti e della Cabine Utente e di consegna con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi. Per gli aereogeneratori dovranno essere previste soluzioni cromatiche neutre e vernici il più possibile antiriflettenti al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio
- 13) Sulla base delle criticità elencate e delle richieste effettuate, il Proponente dovrà provvedere ad aggiornare/integrare lo SIA, anche in considerazione dei contenuti delle LINEE GUIDA - SNPA 28/2020.
- 14) Dovrà essere prodotta una relazione di sintesi in cui sono indicate sommariamente le controdeduzioni alle criticità espresse, indicando anche il rinvio alla documentazione integrativa di riferimento. Tutte le carte dovranno essere fornite anche in formato shapefile.

Resta impregiudicata la valutazione di merito da parte della C.T.S., all'esito dell'eventuale deposito della documentazione integrativa.

Pubblicato il 05/10/2023

N. 00648/2023REG.PROV.COLL.
N. 00913/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 913 del 2022, proposto dalla Regione siciliana - Presidenza della Regione, Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità', Ufficio genio civile Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

Enel Green Power Solar Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comandé con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Carlo Comandé in Palermo, via Caltanissetta n. 2/D;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza) n. 1990/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Enel Green Power Solar Energy S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 27 gennaio 2021 la società Enel Green Power Solar Energy (da ora in poi solo Enel Green) chiedeva all'Assessorato regionale all'energia e dei servizi di pubblica utilità il rilascio dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, denominato Trapani 2, di potenza pari a 96 MW e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Castelvetrano e Santa Ninfa (TP).

Nell'istanza citata Enel Green precisava che, ai fini dell'acquisizione della disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto, si sarebbe avvalsa delle procedure espropriative di cui al d.P.R. n. 327/2001 e chiedeva che venisse dichiarata la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, unitamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con la nota prot. n. 5527 del 15 febbraio 2021 l'Assessorato energia, ai fini della procedibilità dell'istanza di A.U., invitava Enel Green ad attenersi "scrupolosamente alla lista di controllo" pubblicata sul sito dell'Assessorato nel predisporre la documentazione allegata alla richiesta.

Ulteriore documentazione veniva richiesta alla società con la nota prot. n. 9089 del 17 marzo 2021, assegnando alla stessa il termine perentorio di 30 giorni, pena l'improcedibilità dell'istanza di A.U.

Nella nota ora citata si precisa che l'istanza, per considerarsi completa, deve contenere nell'oggetto la puntuale indicazione delle particelle interessate e la dimostrazione della disponibilità dei suoli nelle aree su cui realizzare l'impianto.

Con nota del 23 marzo 2021 la Società, in risposta a quanto richiesto dall'Assessorato, precisava che *“in merito alla dimostrazione della disponibilità dei suoli nelle aree su cui realizzare l'impianto, come specificato nell'istanza di richiesta A.U. ns. prot. ENEL-ESS-27/01/2021-0000064, la scrivente società intende avvalersi - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 387/2003, del D.M. 10.09.2010 e del D.P.R. n. 327/2001 - del procedimento di esproprio”*.

Con la nota prot. n. 13484 del 22 aprile 2021 l'Assessorato Energia, nel richiedere nuovamente a Enel Green la produzione di documentazione entro il termine perentorio di 30 giorni, precisava che *“Per quanto riguarda la dimostrazione della disponibilità dei suoli nelle aree su cui realizzare l'impianto, etc...è necessaria averla, in quanto l'avvio della procedura espropriativa è consentita soltanto per le aree interessate ai servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, quindi il suolo su cui costruire l'impianto deve essere di proprietà della Società o tramite contratti registrati, etc...”*.

Con nota del 27 aprile 2021 Enel Green rispondeva all'Assessorato e trasmetteva la nota dalla stessa inviata precedentemente al Genio Civile di Trapani, oltre che per conoscenza all'Assessorato.

Nella nota si contestavano le affermazioni dell'Assessorato e si affermava la possibilità dell'avvio della procedura espropriativa per le opere di cui agli impianti per la produzione di energia da fonte eolica, in forza anche di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, l.r. n. 29/2015.

Con il D.D.G. n. 1483 del 25 ottobre 2021 l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana dichiarava l'improcedibilità dell'istanza di A.U. presentata dalla ricorrente, con conseguente

archiviazione della stessa.

L'Assessorato aveva riscontrato negativamente l'istanza di Enel Green in ragione del fatto che la stessa non aveva dato dimostrazione del requisito della disponibilità giuridica delle aree di sedime degli aerogeneratori.

Si afferma nel provvedimento che la società ricorrente avrebbe potuto esperire la procedura espropriativa di cui al d.P.R. 327/2001 solo al fine di acquisire la disponibilità giuridica delle aree interessate dai servizi ausiliari e dalle opere di connessione, ma non anche delle aree di sedime degli aerogeneratori; in relazione alle quali ultime, dunque, la proponente avrebbe dovuto necessariamente procedere con la stipula dei contratti definitivi di acquisto della proprietà, ovvero di costituzione di un diritto reale di godimento.

Nelle premesse al provvedimento in esame, si indicava *“la nota n. 18403 del 3/6/2021 con la quale il Servizio 3 – DRE, in considerazione del mancato riscontro da parte della Società alla richiesta di cui al precedente visto, ha comunicato i motivi ostativi al mancato accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 7/2019, evidenziando in particolare a non voler fornire i contratti per le aree interessate all'installazioni dei pali eolici, ed invitando la Società a trasmettere proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione entro il termine di dieci giorni?”*.

Deve aggiungersi che in data 28 gennaio 2021 la Società inoltrava al Genio civile di Trapani, istanza ai sensi dell'articolo 111 del R.D. n. 1775/1933 al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione delle opere di connessione a servizio dell'impianto eolico di cui al presente ricorso.

Dopo uno scambio di note che riguardavano la medesima problematica giuridica relativa all'indispensabile disponibilità delle aree su cui realizzare gli impianti, il Genio civile comunicava ad Enel Green che *“l'istanza di cui all'oggetto viene rigettata e la relativa pratica viene definitivamente archiviata”*; motivo del diniego era ancora una volta il rilievo che *“codesta Società non è in possesso dei titoli relativi alla disponibilità giuridica dei siti interessati alla realizzazione degli*

aerogeneratori, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 20/11/2015 n. 29".

2. La società Enel Green impugnava i provvedimenti citati, come indicati in epigrafe.

A sostegno del ricorso deduceva:

- violazione e falsa applicazione dell'articolo 10 bis della l. n. 241/1990 – eccesso di potere – illegittimità manifesta. Sosteneva la ricorrente di non avere ricevuto la nota dell'Assessorato del 3 giugno 2021 ove venivano preannunciate le ragioni del diniego e si chiedevano le controdeduzioni;

- violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della l.r. n. 29/2015 – violazione e falsa applicazione del d.P.R.S. n. 48/2012 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 111 e ss. del r.d. 1775/1933 – violazione e falsa applicazione del d.m. 10 settembre 2010 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 del d.P.R. 327/2001 – violazione e falsa applicazione dell'articolo 42 Cost. – eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza – illegittimità manifesta. Affermava la ricorrente che l'articolo 2 della l. r. n. 29/2015 non esclude espressamente il ricorso alle procedure ablativo di cui al d.P.R. n. 327/2001 ai fini della comprova, in Sicilia, della titolarità giuridica delle aree d'impianto. La norma regionale, a detta della ricorrente, doveva essere letta alla stregua delle norme nazionali e dei principi multilivello che disciplinano la materia delle energie rinnovabili;

- in subordine, nell'ipotesi in cui l'interpretazione della norma resa dalle amministrazioni resistenti dovesse essere ritenuta coerente con il dettato normativo introdotto dall'art. 2 della l.r. 29/2015: illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della l.r. 29/2015 per: violazione e falsa applicazione dell'articolo 117, terzo comma Cost. – violazione e falsa applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) cost. – violazione e falsa

applicazione dell'articolo 41 Cost – violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 Cost. – violazione del principio di favore per le fonti rinnovabili di cui alla normativa internazionale e comunitaria (protocollo di Kyoto, accordo di Parigi, direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE).

3. Si costituiva in giudizio l'amministrazione intimata per resistere al ricorso.

4. La sentenza del giudice di prime cure ha accolto il ricorso.

L'accoglimento del ricorso ha trovato fondamento nel rilievo che l'articolo 2 della l. r. n. 29/2015 non pone un espresso divieto di espropriazione per le aree di sedime; anzi, il comma 1 del predetto articolo prevede espressamente che *“il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4”*: dunque, l'impresa interessata alla realizzazione dell'impianto può dimostrare la disponibilità del suolo non solo attraverso gli atti negoziali (o i provvedimenti di concessione e assegnazione), di cui al comma 2, ma anche attraverso le procedure espropriative di cui al comma 3.

Afferma il TAR che l'interpretazione meno restrittiva appare inoltre preferibile anche alla luce dei principi costituzionali: un'interpretazione che precludesse il ricorso alla procedura espropriativa per le aree di sedime sarebbe infatti in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost., nonché in contrasto col diritto dell'Unione Europea, che mostra un palese *favor* per la realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

5. Ricorre in appello l'Assessorato regionale all'energia e dei servizi di pubblica utilità.

6. Si è costituita la società vittoriosa in primo grado per resistere al ricorso, ribadire le argomentazioni difensive esplicitate in primo grado e riproporre, ex art. 101, comma 2, c.p.a., il motivo non scrutinato dal giudice di prime cure con cui si deduceva la violazione delle norme che disciplinano la partecipazione procedimentale.

7. In data 14 novembre 2022 la difesa erariale ha ribadito le ragioni del proprio gravame.

7.1. In data 11 novembre 2022 ha depositato memoria la società appellata.

Nella memoria si deduce l'irricevibilità dell'appello dell'Assessorato per tardività: sostiene l'appellata che, a mente dell'articolo 119, comma 1, lett. f), c.p.a., la regola del dimezzamento dei termini processuali si applica nei giudizi aventi a oggetto le controversie relative a *“provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”*. La presente fattispecie, in tesi di parte appellata, rientrerebbe in tale ambito e, pertanto, l'appello avrebbe dovuto essere presentato nei termini dimezzati.

Nel merito parte appellata insiste nelle argomentazioni a sostegno della sentenza appellata e, in subordine, si ribadisce che a fronte di una lettura della norma in accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa erariale, la stessa dovrebbe ritenersi incostituzionale e, pertanto, andrebbe sollevata questione di legittimità innanzi al giudice delle leggi.

In data 7 aprile 2023 parte appellata ha depositato memoria per insistere su tutte le difese e richieste.

8. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2023 la causa è stata assunta in decisione.

9. I motivi a sostegno dell'appello proposto dall'Assessorato regionale all'energia sono fondati e, pertanto, lo stesso deve essere integralmente accolto.

10. Vanno scrutinate preliminarmente l'eccezione di irricevibilità del gravame sollevata dall'appellata e il motivo di ricorso ritenuto assorbito dal primo giudice, poi formalmente riproposto con l'atto di costituzione nel presente grado di giudizio, poiché, se accolti, avrebbero un effetto preclusivo dell'esame del merito.

10.1. Non è fondata l'eccezione di irricevibilità dell'appello per tardività,

formulata sull'assunto che la presente controversia rientri, ai sensi dell'art. 119 c.p.a., tra i procedimenti vertenti in ambito di procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Nella presente fattispecie non sono in scrutinio “provvedimenti” che ineriscono a una procedura di occupazione e di espropriazione di aree, ma si disquisisce in merito alla possibilità che proprio le procedure di espropriazione siano, in astratto, legittimamente ammesse *in subiecta materia*. Oggetto di disamina non sono “provvedimenti”, come testualmente prevede l'art. 119 c.p.a., ma la decisione verte sull'esatta interpretazione della norma regionale, più volte citata dalle parti, che si pone a monte di qualsivoglia provvedimento.

In ragione delle motivazioni che sorreggono i provvedimenti oggi impugnati, le procedure espropriative non possono neanche avere inizio perché escluse, in radice, dalla norma regionale e, pertanto, non sussistono, tra quelli impugnati, “*provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità*”. Merita ulteriormente rilevarsi, in argomento, che, ove mai fosse stata fondata l'eccezione in parola (ossia ove la presente controversia fosse stata considerata sussumibile nel novero di quelle di cui all'art. 119 c.p.a.), il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché non notificato ad almeno uno dei proprietari espropriandi: ai quali, ove si ritenesse che questo giudizio verta anche sui (futuri ed ipotetici) provvedimenti di espropriazione dei loro fondi (ciò che invece, come s'è detto, non è), non potrebbe certamente esser negata la qualità di litisconsorti necessari (tutti pretermessi): con l'ovvio corollario dell'inammissibilità del ricorso originario proposto da Enel Green, in quanto non notificato ad alcuno di costoro.

10.2. Neppure è fondata la deduzione relativa alla violazione e falsa

applicazione dell'articolo 10-bis della l.n.241/1990.

Sostiene parte appellata che la violazione delle norme che disciplinano la partecipazione procedimentale si ancorerebbe alla mancata ricezione della nota n. 18400 del 3 giugno 2021 con la quale l'Assessorato energia avrebbe comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di A.U. invitando, al contempo, la stessa a trasmettere eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni.

Osserva il Collegio quanto segue.

La giurisprudenza del giudice amministrativo ha costantemente affermato che le norme che disciplinano la partecipazione procedimentale non possono sottostare ad una interpretazione meramente formale.

Anche dopo le modifiche introdotte al comma 2 dell'art. 21-octies della legge generale sul procedimento dall'art. 12, comma 1, lett. d), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, le norme che disciplinano la partecipazione procedimentale debbono essere lette ed interpretate valorizzandone il contenuto sostanziale.

Permane integro in capo al giudice amministrativo il compito di verificare nelle singole fattispecie se la pubblica amministrazione abbia consentito alla parte di fare conoscere le proprie ragioni e se il provvedimento finale adottato abbia tenuto conto dell'apporto partecipativo del privato.

Nella presente fattispecie la partecipazione procedimentale della società Enel Green è stata assicurata dal ripetuto scambio di note con all'Assessorato energia che ha permesso all'appellante di fare valere le proprie ragioni in merito alla questione che ha determinato il diniego dell'istanza di A.U.

Fin dalle prime note inviate alla società appellante l'Assessorato indica con puntualità come ostativa all'accoglimento dell'istanza sia la mancata disponibilità dei suoli ove realizzare gli impianti eolici in ragione della legge regionale siciliana che regola la materia puntualmente indicata.

A prescindere dall'assunto mancato ricevimento della nota dell'assessorato del 3 giugno 2022, l'indicazione del motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza è sostanzialmente preannunciato alla società dalla nota dell'Assessorato del 22 aprile 2022, che segue il già avviato confronto tra le parti sul tema della disponibilità dei suoli.

Nella nota citata si precisa che *“per quanto riguarda la dimostrazione della disponibilità dei suoli nelle aree su cui realizzare l'impianto, etc. ... , è necessaria averla, in quanto l'avvio della procedura espropriativa è consentita soltanto per le aree interessate ai servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, quindi il suolo su cui costruire l'impianto deve essere di proprietà della Società o tramite contratti registrati, etc.”*.

Fatta questa premessa, con la nota si avvisa la parte che *“alla luce di quanto sopra evidenziato, si comunica l'improcedibilità dell'istanza di che trattasi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2 del Regolamento emanato con DPRS n. 48/2012 e del punto 14.4 del D.M. 10/9/2010 e si richiede alla Società la documentazione amministrativa in formato pdf, precisando che la stessa dovrà pervenire nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della presente nota e, pertanto, i termini di legge per la conclusione del procedimento decorreranno dalla data di integrazione documentale”*.

In risposta all'avviso di diniego, la società Enel Green inviava una nota di risposta del 27 aprile 2021 con allegata la nota inviata in precedenza al Genio civile di Trapani (e per conoscenza all'Assessorato) con la quale esplicitava le proprie ragioni di dissenso sull'interpretazione della normativa nazionale e regionale che disciplina la realizzazione degli impianti eolici.

Il provvedimento conclusivo del procedimento sfavorevole per la parte istante trova fondamento unicamente sulla motivazione già preventivamente comunicata dall'assessorato con le note citate: l'istanza viene archiviata perché *“codesta Società non è in possesso dei titoli relativi alla disponibilità giuridica dei siti interessati alla realizzazione degli aerogeneratori,*

contrariamente a quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 20/11/2015 n. 29".

Il Collegio ritiene che la partecipazione procedimentale della società Enel Green sia stata sostanzialmente garantita e che nessun ulteriore elemento utile a mutare il parere dell'amministrazione avrebbe potuto addurre la destinataria del provvedimento, pur se formalmente notificataria del preavviso, come è agevole dedurre anche dalle motivazioni che sorreggono, nel merito, il ricorso al giudice amministrativo.

11. Passando alla trattazione del merito del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Con un unico motivo l'avvocatura erariale deduce che la norma di legge applicabile nella presente fattispecie (art. 2 l. reg. sic. n. 29 del 2015) sarebbe "chiarissima" nell'affermare che all'atto di iniziativa procedimentale, il privato, per quanto riguarda le aree su cui si aspira a collocare l'impianto (eolico), deve allegare o il titolo di proprietà, o un atto negoziale che costituisca fondamento del possesso o della detenzione dell'immobile; e che, invece, solo e unicamente per le opere connesse la norma regionale prevede la possibilità del ricorso alla procedura espropriativa.

L'interpretazione della norma formulata dall'amministrazione appellante merita piena condivisione.

Depone in tal senso, in primo luogo, la chiara interpretazione letterale della legge regionale, ai sensi dell'art. 12 delle preleggi.

L'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 2015 così regola la fattispecie in esame.

"1. Al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. All'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine

alle aree su cui realizzare gli impianti di cui al comma 1, il proponente allega la seguente documentazione: a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari; b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti; c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall'autorità competente.

3. Per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'istanza è altresì corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l'elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”

A fronte di una preclara interpretazione meramente letterale del testo di legge non è dato al giudice ricorrere agli ulteriori criteri interpretativi indicati dall'art. 12 preleggi, in ragione del noto brocardo *in claris non fit interpretatio*

Nel caso di specie, comunque, l'interpretazione che il Collegio reputa corretta è suffragata anche se effettuata alla stregua del secondo criterio indicato dall'art. 12: l'intenzione del legislatore. L'interpretazione c.d. logica valorizza il vero contenuto della norma ricostruendo l'oggettiva finalità che il legislatore con la norma in argomento ha inteso realizzare.

Nella “Relazione del Governo Regionale Siciliano” del 23 ottobre 2014 che illustra il disegno di legge, poi approvato, senza modifiche, dall'Assemblea regionale siciliana, relativamente all'art. 2 della futura legge, si precisa che “Il secondo articolo specifica la documentazione che deve possedere il proponente, in termini di disponibilità giuridica delle aree di impianto, per la procedibilità dell'istanza

finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del dlgs 387/2003 e successive modifiche ed integrazioni”.

L'intenzione del legislatore regionale si desume esplicitamente dal seguente passaggio della relazione:

“In particolare, per quanto riguarda la dimostrazione da parte del proponente della disponibilità giuridica dei suoli interessati alla realizzazione dell'impianto, le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili adottate con D.M. 10 settembre 2010 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto col Ministro dell'Ambiente e col Ministro dei Beni culturali, per gli impianti eolici ed idroelettrici, prevedono l'attivazione delle procedure espropriative per le aree interessate sia alla costruzione degli impianti sia delle opere connesse, mentre per le altre tipologie di impianto li ammette esclusivamente per le opere connesse.

L'attuale disciplina normativa determina una proliferazione eccessiva degli impianti eolici nel territorio della Regione, in quanto non prevede l'esibizione del titolo giuridico di disponibilità delle aree di impianto ma consente, attraverso l'attivazione delle procedure espropriative, di occupare qualsivoglia territorio, comprimendo in maniera incontrollata la proprietà privata”.

La corretta esegesi della normativa in esame implica dunque questa conclusione: nella Regione siciliana per la realizzazione degli impianti eolici è indispensabile documentare la disponibilità dei terreni ove posizionare le strutture portanti, potendosi ricorrere alle procedure espropriative solo per i suoli ove posizionare le opere connesse per renderli funzionanti (tra cui, per esempio, gli elettrodotti di collegamento).

Opina il Collegio la normativa regionale testé esaminata non si presti ad alcuna diversa interpretazione – neanche “costituzionalmente orientata”, per le ragioni che saranno esposte *infra* – e che dunque l'accoglimento del ricorso in prime cure ne abbia postulato una sostanziale, quanto impropria, disapplicazione; che certamente non si ritiene di poter confermare.

12. La norma della Regione siciliana, pur così interpretata, non manifesta,

invero, alcun profilo d'incostituzionalità, in quanto non traccina le competenze legislative della Regione né si pone in contrasto con i principi fondamentali e le norme multilivello che disciplinano la materia.

Merita tuttavia evidenziarsi, in argomento, come – sotto il profilo terminologico, che tuttavia non dovrebbe essere unicamente tale per chi non voglia strumentalizzare un uso disinvolto e promiscuo della terminologia costituzionale per dissimulare un azzeramento sostanziale della competenza legislativa c.d. “piena” (o “primaria”, o “esclusiva”) riconosciuta dai rispettivi statuti alle sole regioni a c.d. autonomia speciale, degradandola di fatto al rango di quella c.d. “concorrente” (o “ripartita”) che è invece propria di tutte le altre regioni: operazione che però, proprio in quanto evidentemente “politica”, sarebbe metodologicamente scorretta dal punto di vista giuridico per ogni interprete che non voglia ergersi a legislatore, peraltro in questo caso di livello costituzionale – neppure sarebbe esatto riferire alla competenza legislativa primaria spettante alla Regione siciliana in materia espropriativa (sulla sicura riconducibilità a quest'ultima della normativa in esame si tornerà *infra*) il limite del c.d. “principi fondamentali della materia”: giacché essi costituiscono il limite solo al legittimo esercizio della competenza legislativa concorrente spettante alle regioni c.d. a statuto ordinario (ma non anche a quella primaria delle regioni a statuto speciale).

Viceversa – per le regioni c.d. a statuto speciale, tra cui si colloca la Regione siciliana, e nelle materie per cui a esse è statutariamente attribuita la competenza legislativa primaria, tra cui quella espropriativa di cui qui trattasi – gli unici limiti che dovrebbero venire in rilievo, secondo una esegesi metodologicamente corretta nei sensi predetti, sono da riconoscere (con espressione mutuata dallo Statuto del Friuli-Venezia Giulia, cui la più autorevole dottrina riconosce di aver espresso la più compiuta e perspicua definizione degli unici limiti in cui incorre l'esercizio della potestà legislativa

“primaria” di tutte le regioni a statuto speciale) in quelli di cui qui appresso. Ossia che la competenza legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale deve essere esercitata “*in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato* [che, si badi, è concetto ben diverso, e assai più ristretto, rispetto ai “principi fondamentali della materia”], *con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali* [che, almeno fintanto che l’interprete si ritenga vincolato a muoversi nell’assetto costituzionale vigente senza ambire a modificarlo, certamente non possono essere intese come un mero sinonimo, o traslitterazione, dei predetti “principi fondamentali della materia] e *con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli di altre regioni*”: sotto ogni altro profilo, alla competenza legislativa primaria di dette regioni si dovrebbe riconoscere piena libertà di contenuti e di fini.

Che piaccia o meno e che sia più o meno funzionale sotto il profilo pratico – e non si vuole certamente negare che di ciò, per profili in senso lato politici, si possa ampiamente discutere – questo è l’assetto che il legislatore costituzionale ha stabilito agli albori della Repubblica italiana.

Né consta che tale assetto, sotto il profilo strettamente giuridico, sia mai stato finora modificato; sicché è a esso che il Collegio ritiene di doversi attenere.

Non serve rimarcare, infine, che non sarebbe legittimo traslare ogni principio fondamentale di ciascuna materia in una (pretesa) norma fondamentale di riforma economico-sociale dello Stato, semplicemente perché così non è.

E peraltro – ciò valga *ad abundantiam* – quand’anche così fosse, le eventuali norme fondamentali di riforma economico-sociale non potrebbero che essere quelle volte a implementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (si vedrà meglio *infra*, peraltro, come l’espropriazione dei fondi altrui non sia nemmeno prevista e consentita dalla legislazione statale per

tutte tali fonti; e come ciò già di per sé sia ostativo alla possibilità di considerarla espressione di un principio fondamentale della materia delle energie rinnovabili); ma – certamente e in via assolutamente dirimente – giammai potrebbero considerarsi norme fondamentali di riforma economico-sociale dello Stato quelle aventi l'unico effetto di favorire il (surrettizio) trasferimento di ricchezza in favore delle imprese energetiche e in danno dei proprietari fondiari (mediante espropriazione dei loro fondi a un valore che non inglobi tutte le attuali potenzialità di sfruttamento dei fondi medesimi): ma anche su questo si tornerà più dettagliatamente *infra*.

13. Con riferimento alla competenza legislativa regionale, occorre dunque precisare che la norma in questione non attiene alla "*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*", (oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 comma terzo della Costituzione), bensì alla "materia" espropriativa, che appartiene alla potestà esclusiva della Regione siciliana (art. 14, lettera s, dello Statuto).

La norma regionale, infatti, non limita in alcun modo la possibilità di realizzare sul territorio siciliano gli impianti destinati alla produzione di energia alternativa, disegnandone ambiti territoriali interdetti o sottoponendoli a vincoli urbanistici e paesaggistici di specifica e rigida intensità.

La norma regionale non incide neanche sui tempi dei procedimenti per ottenere l'Autorizzazione unica: la preventiva disponibilità dei terreni, anzi, taglia i lunghi tempi che ordinariamente caratterizzano le procedure di esproprio, nel rispetto della norma di principio posta dall'art. 12 citato a tutela della celerità dei procedimenti.

La norma regionale punta piuttosto a disciplinare un aspetto di dettaglio, nonché nell'ambito di una competenza legislativa esclusiva.

14. In termini di analisi economica del diritto, si potrebbe aggiungere che la norma regionale in esame né preclude, né ostacola la realizzazione degli

impianti eolici sul territorio regionale (neanche rispetto al resto della Nazione), bensì unicamente modula, in favore della proprietà del terreno su cui essi saranno installati, la ricaduta economica dei benefici rinvenienti dall'iniziativa: giacché, con ogni evidenza, non consente al proponente (ossia, nella specie, all'ENEL) di espropriare i terreni del futuro parco eolico al valore agricolo anteriore all'iniziativa, ma gli impone di acquistarne sul mercato la disponibilità, corrispondendo un prezzo che, appunto in quanto fissato dal mercato, in qualche misura implica una certa condivisione del beneficio economico anche con i proprietari cedenti (giacché il valore di libero scambio riflette anche le potenzialità di sfruttamento eolico).

Anche questo argomento concorre a rafforzare il convincimento che la Regione abbia legiferato, in materia, nel legittimo esercizio della sua potestà normativa esclusiva nella materia espropriativa: nel senso, appunto, di escluderla (e, come si è appena detto, in modo assolutamente non irragionevole) per l'acquisizione della disponibilità del sito ove ubicare l'impianto; e viceversa di consentirla per quanto riguarda la realizzazione delle opere infrastrutturali serventi (elettrodotti, etc.), come è del resto reso necessario dal fatto che il tracciato di tali opere, peraltro accessorie e normalmente minimali rispetto al sito di impianto, risulta per lo più vincolato e scarsamente modificabile.

Ancora in termini di analisi economica del diritto, il rilievo testé formulato comprova che la controversia incardinata da Enel Green non è, effettivamente e sostanzialmente, volta a rivendicare tanto una maggiore realizzabilità di impianti eolici, quanto piuttosto la realizzabilità di detti impianti a costi inferiori (quelli per l'espropriazione, liquidata sul valore storico del fondo, in luogo di quelli di mercato, in cui il prezzo verrebbe logicamente determinato anche in considerazione della maggiore utilità, rispetto a quella storica, che il fondo avrà vocazione di produrre in

relazione alla sua futura destinazione a parco eolico): sicché si tratta, in ultima istanza, di una controversia finalizzata all'appropriazione, da parte del proponente, di una maggiore utilità economica, con correlata privazione di essa a carico della proprietà fondiaria.

Quest'ultima considerazione – oltre a convincere definitivamente dell'ascrivibilità della normativa regionale in esame alla materia “espropriativa”, in cui la competenza legislativa regionale siciliana è “esclusiva”; e non già a quella della “produzione di energia”, in cui la competenza legislativa regionale sarebbe solo “concorrente” – anticipa (rispetto ai successivi §§ 16 e 17) la dimostrazione della totale inconferenza, per la decisione della presente controversia, di quelle tematiche – il cui uso e abuso è ormai sempre più in voga, anche per condizionare, non sempre a proposito, il dibattito processuale – svolte dalla società appellata con l'invocazione dell'interesse, pubblico e sovranazionale, alla realizzazione di parchi eolici, del diritto dell'Unione europea e degli accordi multilaterali di Kyoto e Parigi: tematiche pur suggestive, ma tutte irrilevanti rispetto al vero oggetto della presente causa, che unicamente pertiene al riparto, tra profitto dell'imprenditore e rendita del proprietario, delle future utilità che l'uso del suolo come parco eolico sarà prospetticamente in grado di produrre.

La norma, nell'ambito dell'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore regionale siciliano nella materia espropriativa (che qui, e a questi fini, unicamente viene in rilievo), è dunque finalizzata a meglio tutelare la proprietà privata, limitandosi a chiedere agli operatori economici del settore di dotarsi della disponibilità giuridica dei terreni, in luogo di poter adire alla indiscriminata (quanto ingiusta, nei sensi econometrici predetti) procedura di occupazione ed espropriazione dei terreni su cui posizionare le strutture portanti degli impianti.

15. È, questa del legislatore regionale, una scelta dalle ragioni squisitamente politiche che, non ponendosi in contrasto con la ripartizione di competenza

legislativa ed i principi fondamentali (né, tantomeno, quelli generali dell'ordinamento giuridico o le linee fondamentali delle grandi riforme statali), nazionali o multilivello, non può essere censurata dal giudice amministrativo.

Richiedere, anche a chi vuole realizzare un impianto eolico, di disporre delle aree di sedime, persegue l'obiettivo di non sacrificare la proprietà dei terzi potenzialmente assoggettati alla procedura espropriativa, limitandone la possibilità alle aree su cui andranno collocate le opere connesse.

Agli operatori economici del settore non si pone alcun limite alla possibilità di realizzare gli impianti.

Nondimeno, il costo da sostenere, eventualmente, per acquisire la disponibilità dei terreni (esclusi quelli dove porre le opere connesse) merita di essere considerato una voce del complessivo investimento destinato a produrre rilevanti utili.

Sicché gli operatori del settore, secondo la legge regionale siciliana applicabile al caso in esame, per poter utilizzare i suoli per realizzarvi gli impianti devono acquistare dai proprietari il titolo giuridico di godimento, pagando l'effettivo prezzo di mercato (comprensivo del valore delle sue potenzialità eoliche) del sito, e non già il mero valore "storico" di esso (che, invece, tale ulteriore utilità non considera, né ingloba).

Diversamente opinando, del resto, si andrebbe incontro, come si dirà meglio *infra*, a un'ablazione di una parte dell'utilità del fondo (quella rinveniente dalla sua vocazione allo sfruttamento del vento ivi normalmente presente) senza alcuna sua considerazione nella determinazione dell'indennizzo (e dunque, in ultima analisi, *pro parte* senza indennizzo, in violazione sostanziale dell'art. 42 Cost.).

La disponibilità dei suoli prima di presentare l'istanza di autorizzazione per gli impianti eolici ne accelera, peraltro, i tempi di realizzazione, incidendo positivamente sulla possibile anticipazione della realizzazione dei profitti.

Contestualmente, in tal modo, la proprietà privata viene valorizzata nella fase di transizione verso il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica.

La direttiva europea 2009/28/CE non dimentica di segnalare la funzione che le scelte in materia di energia da fonti rinnovabili devono avere anche nel *“promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate”*, non potendosi del resto risolvere la transizione energetica in un sacrificio sistematico della proprietà fondiaria privata a esclusivo beneficio del maggior profitto dell'impresa proponente l'iniziativa.

Un giusto equilibrio tra attività imprenditoriale e tutela della proprietà privata certamente non è distonico, quindi, rispetto alle finalità che la direttiva intende perseguire.

16. Il Collegio ribadisce che – diversamente da quanto opinato dal primo giudice, che aveva sostanzialmente fondato su questo rilievo l'accoglimento del ricorso in prime cure – la scelta operata dal legislatore regionale siciliano non appare, dunque, irragionevole, né assunta in violazione di principi fondamentali (*rectius et ut supra*: generali o di grande riforma) o europei idonei a limitarne la competenza legislativa esclusiva.

17. Ulteriormente, il Collegio ritiene di dover escludere che il comma 4-bis del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nella parte in cui prevede la possibilità di ricorrere alla procedura di esproprio in materia di energia eolica, costituisca un principio fondamentale in materia di energie alternative.

Le sentenze della Corte costituzionale hanno ritenuto norma di principio l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, relativamente alla necessità che le Regioni non limitino territorialmente la possibilità di realizzare gli impianti di energia alternativa e che gli stessi non vengano ostacolati dalla previsione di

vincoli posti a tutela del paesaggio particolarmente ostativi o da aggravati procedurali.

Osserva il Collegio che il citato comma 4-bis prevede che la procedura di esproprio non sia possibile per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e neppure per impianti fotovoltaici.

Per la realizzazione di tali impianti *“ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto”*. In tali casi, anche per la legislazione nazionale, solo per le opere connesse all'impianto principale si potrà intraprendere la procedura espropriativa.

Sarebbe illogico opinare che il legislatore nazionale abbia previsto un principio fondamentale in materia di energia rinnovabile e, contestualmente, lo abbia violato nell'ambito della stessa disposizione legislativa.

La possibilità di ricorrere alle procedure espropriative costituisce, al più, norma generale che disciplina la posa degli impianti eolici, ma non assume valore di norma di principio fondamentale in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Lo stesso legislatore nazionale con l'articolo 12 ora citato ne riconosce la *“settorialità”* (eolico), non potendo la norma destinata a regolare ogni singola fonte di energia alternativa assurgere al rango di principio fondamentale in materia di energie alternative e rinnovabili.

Ritiene il Collegio che, nell'ambito della materia *“energia”* – anche valorizzando la specificità come materia della *“energia da fonti rinnovabili”* – non sia ragionevolmente dato enucleare una *“materia dell'eolico”* diversa, nei suoi principi fondamentali (o, *a fortiori*, nei principi generali dell'ordinamento giuridico, ovvero nei contenuti fondamentali di grande

riforma economico-sociale della Repubblica: i soli in grado, cioè, di incidere limitativamente sulla competenza esclusiva della Regione siciliana), dalla “materia del fotovoltaico” (o delle biomasse, o altro; giacché, diversamente opinando, si finirebbe a dover considerare come autonoma materia ogni singola fonte di energia rinnovabile, ciò che sarebbe però un palese assurdo giuridico): se non che all’irragionevole “costo giuridico” di azzerare completamente – ora in questo ambito; ma, in ultima analisi, prospetticamente, con la stessa tecnica “eversiva”, anche in ogni altro ambito – il concetto stesso di competenza legislativa esclusiva regionale (e, per quanto qui unicamente rileva, della Regione siciliana).

Diretto corollario di tale considerazione è che ciò che la legislazione statale ha previsto per l’una fonte (di energia rinnovabile) la legislazione regionale siciliana – quantomeno ove sia dotata, com’è nella specie, della pertinente competenza legislativa esclusiva ai sensi dello Statuto nell’ambito in cui legifera – può estenderlo all’altra, senza che sia configurabile, neanche astrattamente, il superamento di alcun limite costituzionalmente posto all’esercizio della sua competenza legislativa primaria: alla quale, proprio perché tale, non può disconoscersi il potere di compiere scelte anche di natura “politica”, ossia libere nei fini (che, nella specie, si sono ricostruiti nei sensi di cui ai superiori §§ 13, 14 e 15).

Peraltro, la direttiva 2009/28/CE del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, recepita dal legislatore nazionale, impone la trasparenza e la celerità dei procedimenti finalizzati alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia pulita, ma non prevede che gli stessi debbano essere realizzati sacrificando, oltre misura, la proprietà privata.

Ancor meno la direttiva distingue i procedimenti in base al fatto che gli stessi abbiano ad oggetto impianti fotovoltaici o eolici, o altri tipi di fonti

rinnovabili.

È, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata da ENEL Green in via subordinata all'accoglimento dell'appello regionale, non riscontrandosi alcun elemento che possa far dubitare della costituzionalità delle norme esaminate.

18. All'opposto, diversamente opinando, potrebbe essere proprio la stessa succitata normativa statale di riferimento – che si vorrebbe far assurgere a parametro unico dell'interpretazione o, comunque, della legittimità costituzionale della normativa regionale qui applicata – a rivelarsi non infondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale, rispetto al basilare parametro costituito dall'art. 42 Cost..

Giacché detto art. 42 – a tenore del quale *“la proprietà privata è ... garantita dalla legge”* e *“può essere, ... salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”* – nel condizionare l'espropriazione a un indennizzo potrebbe anche forse – o forse nemmeno più, ormai che esso va letto in combinato disposto con l'art. 17 C.E.D.U.: che non condiziona l'espropriazione solo a un generico *“indennizzo”* costituente *“serio ristoro”* per l'ablazione subita, ma che impone invece che a fronte di quest'ultima sia effettuato *“il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della”* proprietà – non esigere che il ristoro del proprietario espropriato debba coincidere esattamente con il valore che il suo specifico bene abbia nelle peculiari condizioni di mercato in cui avvenga l'espropriazione.

Ma certamente impone, affinché l'indennità da corrispondergli sia *“giusta”* nei sensi predetti, che essa sia liquidata *“nella misura corrispondente al valore venale del bene”* (cfr. art. 36 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327); laddove invece, per espressa previsione della legislazione nazionale in materia – applicabile anche agli espropri *“per la realizzazione di opere private”*, di cui al cit. art. 36 d.P.R. n. 327/2001 – *“l'indennità di espropriazione è determinata ... senza considerare gli effetti ... connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista”* (art.

32 T.U. cit.).

Ciò, in sostanza, significa che, in caso di espropriazione di un crinale roccioso che non aveva praticamente alcun valore di mercato prima della possibilità di installarvi un impianto eolico, l'imprenditore proponente possa farlo espropriare *nummo uno* e così appropriarsi gratuitamente dell'intero (maggior) valore del fondo conseguente a quella sua *utilitas* che, storicamente inesistente, è sorta con la possibilità tecnica di sfruttamento economico del vento.

Vale a dire, in termini più generali, che – siccome il diritto di proprietà, ex art. 840 cod. civ., si estende (al sottosuolo e) allo “*spazio sovrastante al suolo*” fino “*a tale altezza nello spazio sovrastante, che [il proprietario] ... abbia interesse ad escluder[e]*” da esso le attività dei terzi – non si può oggi più dubitare che l'esposizione di un fondo a forte vento costante (il quale, finché la tecnologia non è stata in grado di trasformarne la forza propulsiva in energia elettrica, era semmai fattore di deprezzamento del fondo) costituisca ormai, viceversa, una specifica qualità, economicamente sfruttabile e perciò valutabile, di ogni fondo che abbia tale oggettiva caratteristica: con il corollario che assoggettarlo a espropriazione senza tener conto di ciò (come s'è visto essere corollario della vigente legislazione espropriativa), e in particolare proprio per installarvi un impianto di produzione di energia eolica, darebbe luogo, in sostanza, a un'ablazione senza corrispettivo indennizzo di quella parte del fondo (ormai inglobante un'oggettiva *utilitas*, positivamente qualificata) che si sostanzia nello spazio aereo immediatamente adiacente, il cui godimento e la cui utilità (con il connesso valore economico) sono oggi inscindibilmente legati alla circostanza che ivi sia stabilmente presente l'energia eolica del vento.

Orbene, sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene che la normativa statale che, in tesi opposta a quella qui condivisa, si vorrebbe porre a base di una pretesa incostituzionalità di quella regionale qui invece applicata, sia essa

stessa (e, anzi, solo essa) sospettabile, in modo non manifestamente infondato, di incostituzionalità, per violazione dei ricordati parametri ex artt. 42 Cost. e 17 C.E.D.U.: specificamente nella parte in cui essa consenta all'imprenditore proponente di appropriarsi, mediante l'espropriazione consentitagli dalla normativa statale, della prefata *utilitas* insita nel fondo altrui senza corrispondere per essa alcuna indennità al proprietario espropriato.

Vizio di incostituzionalità che, all'evidenza, è invece del tutto assente nella qui applicata (e applicabile) legislazione regionale siciliana.

Sicché – lo si specifica in via del tutto residuale rispetto alla piena autosufficienza delle argomentazioni che si sono svolte nei paragrafi precedenti – nemmeno sarebbe possibile e ragionevolmente congruente sollevare una questione di costituzionalità, come richiesto dalla società appellata, ponendo a parametro di essa una normativa statale che risulti essa stessa non infondatamente sospettabile di frontale contrasto, nei sensi predetti, con il precetto fondamentale di cui al cit. art. 42 Cost..

19. In conclusione, l'appello è integralmente fondato e va perciò accolto, con conseguente reiezione del ricorso originariamente proposto in prime cure.

Le spese del doppio grado di giudizio, secondo i principi, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna la società appellata a rifondere le spese sostenute dall'appellante per il doppio grado di giudizio, che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre spese generali e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023
con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Antimo Prospero, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Caleca

IL PRESIDENTE
Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO